

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

112° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 13
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 20
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	» 25
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 31
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	» 38
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 43
10 <sup>a</sup> - Industria.....	» 57
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	» 60
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	» 66
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 69

**Comitato paritetico**

8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni-Camera).....	<i>Pag.</i> 10
--	----------------

**Commissioni congiunte**

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali-Senato) e I (Affari costituzionali-Camera).....	<i>Pag.</i> 11
---	----------------

**Commissioni riunite**

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i> 76
-------------------------------	----------------

**Sottocommissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	<i>Pag.</i> 82
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	» 83

---

**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE****2<sup>a</sup> (Giustizia)****13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

**4<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE REFERENTE***(406) MAGNALBÒ.** – *Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive***(621) PASTORE ed altri.** – *Nuove norme in materia di usi civici***(653) MANFREDI ed altri.** – *Usi civici***(1131) DI SIENA ed altri.** – *Disposizioni in materia di riordino di usi civici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il senatore CONSOLO, relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, illustra i disegni di legge in titolo, riservandosi un successivo esame critico di quelle previsioni normative che sembrano porre problemi interpretativi o di coordinamento, ovvero di entrambi, con la normativa vigente, o ancora, appaiono destinate a far insorgere questioni di legittimità costituzionale.

Il disegno di legge n. 406 fornisce la definizione, per un verso, dei beni o demani civici e, per l'altro, dei terreni gravati da usi civici. L'articolo 2, nel prevedere che le terre di demanio collettivo non sono suscettibili di usucapione e sono assolutamente escluse da ogni atto di commercio, tra vivi o *mortis causa*, salvo il caso di sdemanializzazione di porzioni del demanio collettivo da parte degli enti di gestione, disciplina il regime di destinazione e di utilizzo dei demani collettivi. L'articolo 3 disciplina sia il regime di utilizzo dei demani civici, sia le gestioni consortili – anche rinviando agli articoli 2602 e seguenti del codice civile – sia le concessioni d'uso da affidarsi a titolo oneroso mediante gara d'appalto

su preventivo parere della giunta regionale. L'articolo 4 provvede a regolamentare le condizioni e la procedura per operare la sdemanializzazione di porzioni del demanio collettivo; la procedura di sdemanializzazione risulta essere piuttosto articolata e complessa e prevede, come fase finale, la sottoposizione della proposta di sdemanializzazione a *referendum* popolare tra gli utenti.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente sotto il profilo dei principi e della procedura, il procedimento giurisdizionale conclusivo per la ricognizione dei diritti collettivi ancora esistenti, mentre gli articoli 7 e 8 regolamentano la liquidazione degli usi civici gravanti su terreni privati. L'articolo 9 disciplina il procedimento di reintegra delle terre dichiarate di demanio collettivo e risultanti occupate ovvero di trasferimento del terreno controverso nella proprietà del privato occupatore mediante sanatoria. Gli articoli 10 ed 11 introducono delle modifiche, rispettivamente, all'organizzazione ed all'individuazione dei locali e degli strumenti finanziari da destinare ai commissariati agli usi civici. L'articolo 12 prevede la creazione attraverso la memorizzazione informatica dell'archivio nazionale degli usi civici. L'articolo 13 procede, invece, sia a sopprimere gli istituti della legittimazione e della quotizzazione delle terre agrarie, sia a prevedere che le Regioni disciplinino con legge le attribuzioni di propria competenza, l'erogazione dei finanziamenti da destinarsi alle nuove iniziative di utilizzo conservativo delle terre collettive, nonché la disciplina delle forme di controllo periodico. Nella relazione al disegno di legge in parola, si sottolinea l'esigenza di procedere ad una *reductio ad unitatem* di tutta la materia degli usi civici, al fine anche di recuperare la certezza del diritto e consentire sia la legittimazione di situazioni pregresse, divenute ormai irreversibili dopo decenni di occupazione, sia l'utilizzazione dell'uso civico nel modo più razionale con caratteristiche di imprenditorialità, partendo dal riconoscimento dell'esistenza dei diritti acquisiti dalle stesse comunità proprietarie, nel riconoscimento delle funzioni da queste svolte anche per la tutela dell'ecosistema.

Per quanto, invece, riguarda il disegno di legge n. 621, l'articolo 1, oltre a porre i principi fondamentali in materia di conservazione, tutela e gestione dei beni civici ne dà la definizione, avuto riguardo alla legge 16 giugno 1923, n. 1766 ed al relativo regolamento di esecuzione. L'articolo 2, in ossequio al trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni operato dall'articolo 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare, con proprie leggi, le funzioni amministrative ad esse trasferite. L'articolo 3 disciplina le ipotesi e le modalità di effettuazione della cosiddetta dichiarazione di esistenza degli usi civici. L'articolo 4 regola la procedura di classificazione del demanio civico secondo le categorie individuate dall'articolo 11 della legge n. 1766 del 1927.

Gli articoli 5 e 6 prevedono, rispettivamente, le condizioni e la procedura di legittimazione mediante sanatoria delle occupazioni abusive in atto delle terre di uso civico. L'articolo 7 prevede che a particolare dall'entrata in vigore della nuova legge non possa essere promosso d'ufficio

alcun accertamento degli usi civici o di altro diritto di promiscuo godimento. L'articolo 8 regola lo scioglimento delle promiscuità previste dall'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Gli articoli 9 e 10 individuano, rispettivamente, i termini di quantificazione del canone enfiteutico dovuto a titolo di corrispettivo di legittimazione, nonché la procedura di affrancazione dal canone. L'articolo 11 impone – tra l'altro – la trascrizione secondo quanto previsto dall'articolo 2652, n. 6), del codice civile degli atti aventi per oggetto terre civiche e detta norme qualificate come di interpretazione autentica.

In particolare, viene posto l'accento nella relazione introduttiva del provvedimento su taluni recenti provvedimenti dei commissari per la liquidazione degli usi civici che, nel dichiarare la natura civica di rilevanti estensioni di terreno, oggi interessate da insediamenti abitativi di edilizia economica e popolare, sono giunti al risultato aberrante di privare del diritto di proprietà dell'abitazione migliaia di cittadini «in nome di un obsoleto diritto di titolarità civica», menzionandosi, altresì, quella giurisprudenza della Corte costituzionale che ha, nella sostanza, ridimensionato, il principio della incommerciabilità dei beni.

Passando ad esaminare il disegno di legge n. 653, il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione Consolo osserva che nell'articolo 1 si enucleano le finalità del dettato normativo in esame, nonché la definizione di beni civici; l'articolo 2 statuisce che la gestione dei beni civici, nei termini indicati dall'articolo 1, è di competenza dei Comuni nel cui territorio sono ricompresi i predetti beni, ferme restando le attribuzioni in materia di usi civici delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 3 si preoccupa di operare un censimento degli usi civici, prescrivendo un termine decadenziale di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 4 disciplina la procedura di sanatoria ovvero di legittimazione dell'usufrutto abusivo di terre di uso civico; anche per questa procedura, ai sensi del successivo articolo 5, è prevista, come per la procedura di riconoscimento del diritto al mantenimento del diritto di uso civico tramite censimento, l'operatività del silenzio-assenso. L'articolo 5 dispone sulla validità degli atti e l'articolo 6 provvede a quantificare sia il canone enfiteutico dovuto per usufrutto di terre civiche sia la procedura di affrancazione dal canone enfiteutico, mentre l'articolo 7 dispone la soppressione dei commissariati agli usi civici e prevede, per il periodo transitorio, che le pratiche pendenti presso tali istituzioni, alla data di entrata in vigore della legge, siano trasmesse al giudice competente per territorio, nel cui circondario sono situati i beni. L'articolo 8 dispone la devoluzione alla competenza del giudice ordinario degli atti aventi per oggetto terre civiche e reca norme transitorie per i procedimenti pendenti: in tale disposizione si prevede, inoltre, che la trascrizione degli atti di legittimazione di usufrutto di beni civici, di cui agli articoli 3 e 4 ha effetto sanante di controversie ed inadempienze pregresse, infine l'articolo 9 reca abrogazioni di norme delle quali il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione illustra dettagliatamente la portata.

Passando, infine, ad esaminare il disegno di legge n. 1131, il relatore Consolo sottolinea che tale progetto normativo si pone un obiettivo ben più circoscritto rispetto agli altri disegni di legge, limitandosi a disciplinare l'affrancamento dei terreni da parte dei comuni ricadenti nelle province campane e siciliane.

Il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione prosegue quindi nella sua esposizione osservando che, per quanto attiene al tema della definizione dei beni civici ed all'ambito, nonché alla finalità della disciplina del riordino degli usi civici, con esclusione del solo disegno di legge n. 1131, i progetti di legge in esame forniscono una definizione di beni civici, in tal modo colmando una lacuna del nostro ordinamento. Infatti, la legge n. 1776 del 1927 – che ad oggi costituisce la legge fondamentale in materia – non fornisce una definizione di uso civico né, tantomeno, di proprietà collettiva, definizione che è stata, invece, elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Il nostro ordinamento, tuttavia, distingue tali diritti collettivi in usi civici gravanti su terre di privati ed usi civici esercitati su terre già appartenenti alla comunità, vale a dire al demanio civico: si parla a questo proposito anche di proprietà collettiva.

I disegni di legge nn. 406, 621 e 653 – con diverse formulazioni – definiscono i beni civici. La definizione di cui al disegno di legge n. 653 appare, peraltro, piuttosto tautologica in quanto rinvia ai beni provenienti dall'attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, comunque, non offre una nozione normativa sufficientemente certa e, soprattutto, semplificata dell'istituto; preferibile, sotto tale profilo, è l'articolo 1 del disegno di legge n. 406. È evidente – sottolinea il relatore Consolo – che la definizione che si vorrà dare degli usi civici e dei demani civici sarà determinante anche in ordine all'individuazione dell'ambito e delle finalità della disciplina di riordino degli usi civici che tali disegni di legge si propongono di elaborare, disciplina che dovrebbe comunque puntare a caratteristiche di elasticità.

In merito alla questione delle competenze dello Stato, delle regioni – e dei comuni, prosegue il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, sia il disegno di legge n. 653 che il disegno di legge n. 621 prevedono, all'articolo 2, la disciplina delle competenze spettanti alle Amministrazioni pubbliche in materia di usi civici. Queste disposizioni normative introducono un delicato problema di distribuzione di competenze e funzioni tra Stato ed Enti locali, problema che va, peraltro, esaminato anche alla luce del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione. Invero l'impostazione più corretta, anche sotto il profilo della gerarchia delle fonti e del trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni e, comunque, ossequiosa dei dettami degli articoli 117 e 118 della Costituzione, pare essere quella offerta sia dal disegno di legge n. 406, con l'articolo 13, sia dal disegno di legge n. 621. Laddove, tuttavia, la distribuzione delle competenze non ha potuto tener conto del trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni sino ad oggi operato nel nostro ordinamento, come nel caso dell'articolo 2 del disegno di legge n. 653, si dispone l'abrogazione dell'articolo 66, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Non può, comunque,

non osservarsi come nella vigenza del vecchio testo dell'articolo 117 della Costituzione, gli usi civici fossero stati considerati dalla Corte Costituzionale materia rientrante nel più ampio settore dell'agricoltura, pur se caratterizzati da profili attinenti alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, come nelle sentenze n. 511 del 1991 e n. 133 del 1993. Proprio tale inquadramento normativo della materia operato dalla Corte Costituzionale pone al legislatore i maggiori problemi all'indomani della revisione costituzionale dell'articolo 117; infatti, il settore dell'agricoltura, nel silenzio del nuovo testo dell'articolo 117, dovrebbe ritenersi di competenza legislativa esclusiva delle regioni; la tutela dell'ambiente rientra, invece, tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre la valorizzazione dei beni ambientali rientra tra le materie di legislazione concorrente. Appare pertanto necessario procedere preliminarmente ad un inquadramento dell'afferenza della materia degli usi civici ai settori normativi evidenziati per poter operare una corretta distribuzione di competenze e funzioni tra le Amministrazioni pubbliche statali e locali che risulti ossequiosa dei dettami costituzionali.

In merito ai temi del censimento, della dichiarazione di esistenza degli usi civici, delle procedure di legittimazione all'esercizio del diritto di uso civico ovvero dell'usufrutto abusivo dei terreni ricadenti nel demanio collettivo, nonché della sdemanializzazione ed, infine, dello strumento del silenzio-assenso, i disegni di legge nn. 621 e n. 653, sotto la dizione, rispettivamente, di «dichiarazione di esistenza degli usi civici e di «censimento» disciplinano le procedure di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'esercizio del diritto di uso civico su terreni di proprietà pubblica o privata o collettiva.

Pur nelle differenziazioni che caratterizzano le rispettive previsioni normative esse mirano a realizzare una «geografia» certa e definitiva delle aree oggetto di esercizio dei diritti di uso civico. Tuttavia, l'articolo 3 del disegno di legge n. 653, nel configurare una legittimazione attiva anche del sindaco ad avanzare la richiesta di mantenimento dell'esercizio di uso civico su un determinato terreno – richiesta sulla quale è chiamato a pronunciarsi il consiglio comunale – pone il problema di individuare correttamente il ruolo svolto dal sindaco in tale contesto, se soggetto portatore di un interesse collettivo ovvero, o anche, diffuso, oppure soggetto titolare di un diritto *uti singulus*, anche sotto il profilo della configurabilità o meno di un dovere di astensione in sede di deliberazione del consiglio comunale.

Per quanto, invece, concerne le procedure di legittimazione delle occupazioni abusive ovvero degli usufrutti abusivi, nonché, sotto altro profilo, le procedure di sdemanializzazione, si pone un problema di coordinamento con la normativa vigente in materia di tutela ambientale o anche paesaggistica. In effetti, laddove le aree interessate dall'esercizio degli usi civici ovvero dall'usufrutto abusivo, nonché le aree abusivamente occupate, così come le aree potenzialmente inseribili in progetti di sdemanializzazione siano in zone sottoposte a vincolo di tutela ambientale o anche, paesaggistica, la disciplina del procedimento di adozione del provve-

dimento di sanatoria ovvero di sdemanializzazione, o di legittimazione dovrebbe opportunamente tener conto delle disposizioni normative vigenti in materia ambientale e paesistica che prescrivono per ogni intervento nei confronti di aree comunque protette il rilascio di nulla-osta da parte delle amministrazioni pubbliche competenti, con ogni conseguenza anche in ordine alla maturazione del silenzio-assenso ove previsto dai disegni di legge in esame.

In merito a quelle previsioni normative contenute nei disegni di legge in esame che prescrivono, per la mancata dichiarazione o anche il mancato censimento od accertamento di esercizio dei diritti di uso civico, la decadenza dall'esercizio degli usi civici ovvero, sotto altro profilo, la prescrizione del relativo diritto e la conseguente invalidità degli atti eventualmente connessi al loro esercizio o anche accertamento, il relatore non può, invece, fare a meno di sottolineare come ancora recentemente – con la sentenza Cassazione Civile, Sez. II, 24 gennaio 1995, n. 792 la suprema Corte abbia ritenuto l'imprescrittibilità e l'inalienabilità degli usi civici quali principi immanenti all'ordinamento giuridico; nulla vieta, comunque, al legislatore di porre in essere attività normativa innovativa in tale delicato aspetto.

Quanto al tema della trascrizione in materia degli usi civici, il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione osserva che tra le previsioni normative contemplate dai disegni di legge in esame, qualche perplessità suscita sia la disposizione normativa prevista dal comma 6 dell'articolo 8 del disegno di legge n. 653, sia la disposizione normativa di cui al comma 4 dell'articolo 5 del disegno di legge n. 406, sotto il profilo della compatibilità di detta statuizione con i principi generali del nostro ordinamento ed, in particolare, con la natura, nonché le finalità proprie dell'istituto della trascrizione disciplinato dal codice civile; invero, appare più soddisfacente dal punto di vista sistematico il dettato normativo contenuto nel comma 13 dell'articolo 6 del disegno di legge A.S. 406.

Venendo poi alle tematiche della giurisdizione, del procedimento giurisdizionale e dell'estinzione dei giudizi, auspica un miglior coordinamento delle disposizioni normative contenute nei disegni di legge in esame non solo tra le disposizioni interne ai singoli progetti normativi, ma, altresì, tra i medesimi disegni di legge e la normativa nazionale disciplinante in via principale il contenzioso civile ed amministrativo. In particolare, laddove i disegni di legge prevedano ipotesi di estinzione del contenzioso in essere alla data di entrata in vigore della legge ovvero del contenzioso successivamente instaurato ma non trattenuto in decisione nei termini prescritti od altre ipotesi similari si potrebbe, comunque, prevedere – in conformità a quanto prescritto, ad esempio, con la legge n.205 del 2000 nel giudizio amministrativo a garanzia del diritto di difesa – la possibilità di opporsi al decreto di estinzione al fine di una eventuale reinscrizione nel ruolo della causa in caso di accoglimento dell'opposizione.

Avviandosi alla conclusione, il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione si sofferma sul problema dell'abolizione dei commissari agli usi civici, sottolineando che, sebbene l'articolo 102 della Costituzione – secondo l'interpre-

tazione che ne dà la miglior dottrina – ponga al legislatore soltanto il divieto di istituire per il futuro giudici straordinari o giudici speciali – e non di mantenere quelli già esistenti – sembrerebbe opportuno cogliere l'occasione di una riforma organica della materia degli usi civici per abolire la funzione giurisdizionale del commissario agli usi civici, come, in effetti, propongono i disegni di legge nn. 621 e 653; in caso di abolizione della funzione giurisdizionale per gli usi civici, si dovrebbe, tuttavia, prevedere espressamente anche il passaggio dei commissari nei ruoli della magistratura ordinaria e l'impiego dell'organico e degli apparati tecnico-amministrativi dei commissariati agli usi civici nell'esercizio delle funzioni contemplate dai disegni di legge in esame, che richiedono una particolare competenza nella materia degli usi civici stessi, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti in materia di pubblico impiego.

Infine, circa il disegno di legge n. 1131, questo presenta finalità più circoscritte ed affronta una problematica che può, tuttavia, trovare un'efficace soluzione anche con le previsioni normative contenute negli altri disegni di legge, che appaiono, in effetti, sotto questo profilo, assorbenti.

Le Commissioni riunite convengono, quindi, sulla proposta del presidente NOVI di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, del quale faranno parte per ciascuna Commissione un senatore per ogni Gruppo parlamentare; nonché i due relatori.

Il senatore TURRONI sollecita audizioni degli enti locali, in particolare delle regioni.

Il PRESIDENTE Novi, nell'assicurare il senatore Turrone che tali procedure informative, previa intesa con i relatori sui nominativi dei soggetti da audire, si potranno svolgere in sede di comitato ristretto, invita i rappresentanti dei Gruppi a designare i componenti nel Comitato ristretto.

Rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

**COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**

**8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

del Senato della Repubblica

con la

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

della Camera dei deputati

**per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo**

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 15,10.

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**1ª (Affari costituzionali)**

del Senato della Repubblica

con la

**I (Affari costituzionali)**

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

**1ª Seduta congiunta**

*Presidenza del Presidente della 1ª Commissione del Senato*  
PASTORE

*Interviene il ministro dell'interno Scajola.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente PASTORE avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente PASTORE avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico a pubblicazione immediata.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del ministro dell'interno Claudio Scajola sulle dichiarazioni rese in merito agli avvenimenti di Genova dello scorso luglio**

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente PASTORE e gli interventi del senatore ANGIUS e del deputato SODA sull'ordine dei lavori, prende la parola il ministro SCAJOLA che svolge le proprie comunicazioni.

Seguono gli interventi del deputato BOATO, del senatore DEL PENNINO, dei deputati MASCIA e D'ALIA, dei senatori TURRONI e Luigi BOBBIO, dei deputati SINISI, BIANCO e VIOLANTE, dei senatori BRUTTI e BOSCETTO e dei deputati BONDI e CICCHITTO nonché, sull'ordine dei lavori, del senatore BASSANINI.

Replica quindi il ministro dell'interno SCAJOLA.

Il PRESIDENTE svolge infine brevi considerazioni conclusive ringraziando il Ministro dell'interno per l'esposizione e deputati e senatori intervenuti nel dibattito.

*La seduta termina alle ore 16,33.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

**104<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE***(1094) Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione**

(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER illustra il quadro generale in cui si colloca il disegno di legge in titolo che dà attuazione al potere-dovere dello Stato di fissare i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, ai sensi dall'articolo 122 della Costituzione.

In coerenza con in nuovo assetto costituzionale, il disegno di legge conferisce alle regioni una reale e ampia autonomia, indicando i principi inderogabili e lasciando ampio spazio normativo all'autonomia dei Consigli, anche per non invadere la riserva statutaria in materia di definizione della forma di governo. Esso rappresenta un atto dovuto, quindi necessario, nel senso che le regioni non potrebbero legiferare in assenza dei principi fondamentali, e non produce effetti immediati se non nei riguardi delle regioni che hanno il compito di provvedere alla regolazione di dettaglio.

In materia di sistema elettorale, il disegno di legge indica il principio di efficacia del sistema elettorale e il divieto del vincolo di mandato. Gli articoli 2 e 3 recano i principi generali per la disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità, che trovano fondamento nella Costituzione e nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Vengono trattate, inoltre,

alcune materie riservate alla potestà del legislatore statale, come le cause di incandidabilità e la durata in carica degli organi. Il disegno di legge, dunque, regola solo materie costituzionalmente non cedibili e si astiene dal fissare principi troppo stringenti anche in ambiti in cui avrebbe facoltà di intervento più ampio.

L'articolo 1 dichiara che il Capo I stabilisce i principi fondamentali «in via esclusiva», chiarendo che le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, non sono tenute a rispettare altri principi generali e sono sciolte dall'obbligo di desumerli dai numerosi provvedimenti vigenti in materia, che, pertanto, continueranno ad applicarsi solo per gli enti locali.

Fra i principi raccomandati ai Consigli regionali, segnala la preferenza per le cause di incompatibilità rispetto a quelle di ineleggibilità, che devono essere limitate al pericolo che il soggetto influenzi direttamente le scelte degli elettori; il principio di ragionevolezza nella disciplina delle cause di incompatibilità; la potestà dei Consigli di decidere sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei propri componenti, salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui ricorsi; l'adozione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze e assicuri la rappresentanza delle minoranze e il divieto del mandato imperativo per gli eletti; la libertà di determinazione della forma di governo e del sistema elettorale da parte delle regioni.

Dopo aver ricordato che la versione originaria del disegno di legge è stata corretta recependo le indicazioni emerse in seno alla Conferenza Stato-regioni, illustra nel dettaglio i principi fondamentali previsti dal disegno di legge e la previsione dell'articolo 5, che fissa in cinque anni la durata degli organi elettivi delle regioni.

Concludendo, sottolinea che le disposizioni del disegno di legge non possono essere interpretate in modo analogico né possono vincolare il legislatore regionale oltre quanto espressamente previsto. Inoltre, esse permettono di superare il divario fra regioni a statuto ordinario e regioni e province a statuto speciale, fornendo un utile elenco di principi, orientativo anche per le amministrazioni ad autonomia particolare.

Al fine di svolgere efficacemente l'esame del disegno di legge, propone di procedere all'audizione dei Presidenti delle regioni, nonché dei Presidenti dei Consigli regionali e dei Vice presidenti di minoranza.

Il sottosegretario BRANCHER dichiara che il disegno di legge costituisce un testo aperto ai suggerimenti e alle proposte che emergeranno dal dibattito.

Il processo di riforma del sistema regionale avviato con la legge costituzionale n. 1 del 1999 si trova tuttora in una fase di gestazione non facile, che ciascuna regione affronta in piena autonomia. Con la definizione dei principi fondamentali in materia di ineleggibilità, incompatibilità e sistema di elezione e con le disposizioni sulla durata degli organi elettivi il Governo ha inteso costituire una griglia di riferimento per la legislazione regionale.

Il legislatore ha dato seguito raramente alle disposizioni costituzionali che limitano la competenza statale nelle materie di legislazione concorrente e ha affermato aprioristicamente il carattere di principio fondamentale delle norme disposte, indipendentemente dalla loro portata normativa. Si è preteso un carattere di principio anche per disposizioni che non implicavano l'ulteriore regolazione da parte delle regioni e che, nella migliore delle ipotesi, consentivano un mero intervento attuativo.

A seguito delle riforme costituzionali del 1999 e del 2001, è necessario un ripensamento dei metodi della progettazione legislativa, che preveda il rigoroso rispetto del complesso di limiti e parametri da parte del legislatore statale e di quello regionale. Il legislatore statale, dunque, nel disciplinare materie di competenza concorrente, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale deve individuare esclusivamente i principi fondamentali, lasciando alle regioni la determinazione delle disposizioni di diretta regolazione.

Elemento qualificante del disegno di legge è, appunto, l'effettivo carattere di principio delle disposizioni in esso contenute, ancor più necessario in quanto esse si trovano in stretta connessione con la definizione della forma di governo regionale. Corollario di tale impostazione è il carattere di esclusività della normativa di principio, tale da evitare interpretazioni che desumano principi fondamentali anche all'interno di altre disposizioni.

Il presidente PASTORE propone di accogliere l'indicazione del relatore circa l'opportunità di svolgere alcune audizioni per acquisire il parere dei Presidenti delle regioni nonché dei Presidenti dei Consigli e dei Vice presidenti di opposizione e annuncia che l'argomento sarà discusso nella riunione dell'Ufficio di Presidenza che si svolgerà tra breve.

Il senatore VITALI riferisce in merito alla posizione assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali riguardo all'articolo 4 del disegno di legge, critica, in particolare, nei confronti del principio di contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale con il rinnovo del Consiglio, che implicherebbe un sistema di elezione diretta del Presidente, materia che l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione riserva alla potestà statutaria.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 9,25.*

*(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001*

*(184) BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente PASTORE comunica che il Governo ha presentato tre emendamenti, recanti altrettanti articoli aggiuntivi da collocare dopo l'articolo 6 del disegno di legge n. 776. Secondo quanto convenuto nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è testé riunito, propone che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti sia fissato alle ore 13 di lunedì 25 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto nella suddetta riunione dell'Ufficio di Presidenza, la Commissione svolgerà nella prossima settimana anche delle sedute notturne per consentire di concludere l'esame dei disegni di legge n. 1052, sulla dirigenza statale, e n. 776, recante la legge di semplificazione 2001, in tempo utile rispetto al calendario dei lavori dell'Assemblea; il programma dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del titolo V, parte II, della Costituzione sarà altresì integrato con audizioni di rappresentanti delle Giunte e dei Consigli regionali volte ad acquisire degli elementi di informazione utili anche ai fini dell'esame del disegno di legge n. 1094, sull'attuazione dell'articolo 122 della Costituzione, e di eventuali ulteriori iniziative legislative in materia di attuazione delle nuove disposizioni del titolo V, parte II della Costituzione che nel frattempo dovessero essere assegnate alla Commissione.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 776****Art. 6.****6.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-...***(Riassetto in materia di tutela dei consumatori)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

*b)* omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

*c)* conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, che recepisce la direttiva 97/7/CE;

*d)* coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle Associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione della Comunità europea».

---

**6.0.2**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-...»**

*(Riassetto in materia di metrologia legale)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle Camere di Commercio in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;

c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure».

**6.0.3**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-...»**

*(Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i principi direttivi di cui all'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni,

anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

*b)* coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese».

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

**63<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Iole Santelli e Vietti.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(512) MANZIONE.** – *Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari*, fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento  
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CAVALLARO, mettendo in rilievo come il disegno di legge si proponga di disciplinare in senso restrittivo l'accesso ai registri immobiliari al tempo stesso sottolineando come tale finalità si inserisca in un contesto normativo, quale, in modo particolare, quello costituito dall'articolo 2673 del codice civile che prevede, di converso, la più ampia accessibilità dei dati presenti nei detti registri, nell'ottica di una specifica finalizzazione al soddisfacimento degli interessi pubblici ad esso riferiti. La prevalenza dell'interesse pubblico in questione, rispetto al quale la tutela dei dati personali del singolo è considerata come interesse recessivo, si evidenzia anche nella normativa, di cui alla legge n. 275 del 1996, sulla tutela dei dati personali nell'ambito della quale la disciplina dei pubblici registri riceve una connotazione peculiare alla tipologia in questione, tanto da potersi prescindere dall'obbligo di notifica al Garante dei dati personali e dal consenso dell'interessato al trattamento dei dati. Peraltro il decreto legislativo n. 467 del 2001, recante l'ultima modifica alla legge sui dati personali rinvia – ai sensi dell'articolo 3, comma 4 – ad un regolamento il quale dovrà individuare le ipotesi in cui la notificazione sarà obbligatoria in ragione del fatto che il trattamento, in conseguenza delle sue modalità o della natura dei dati personali,

sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, anche se il relatore non ritiene che la futura disciplina subirà, nella materia interessata, significative modifiche.

Il relatore passa, quindi, a dar conto dell'audizione del Garante dei dati personali, svoltasi informalmente in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi del 7 febbraio scorso. Il Garante ha condiviso l'iniziativa della Commissione, sottolineando l'importanza del lavoro di approfondimento preliminare che favorisce l'adozione di testi legislativi coerenti con le finalità della legge sui dati personali ed ha illustrato le linee evolutive, anche in ambito europeo, della legislazione sul trattamento dei dati contenuti nei pubblici registri, in particolare ricordando la raccomandazione (91)10 del Consiglio d'Europa. Essa, fra i punti di specifico interesse in materia, prevede che in caso di comunicazione automatica, si dovrebbero approntare mezzi tecnici atti a limitare la portata delle consultazioni e delle ricerche elettroniche in modo da impedire lo scaricamento remoto o la consultazione non autorizzati di dati personali o di archivi contenenti dati personali: sotto tale aspetto, vi sarebbe effettivamente analogia con il comma 1 del disegno di legge, il quale fa divieto di istituire archivi o conservatorie parallele dei dati riguardanti le formalità trascritte, anche se la raccomandazione in questione non prevede un obbligo cogente per il nostro Paese di conformarvisi. Vi è, poi, da considerare che entro il 30 giugno 2002, data fissata dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 467 del 2001, il Garante dovrà promuovere la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti privati e pubblici interessati, in particolare – comma 2, lettera f) – per il trattamento di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi ed altro tenuti da soggetti pubblici, e certamente tale profilo non mancherà di valorizzare la professionalità dei soggetti interessati ai dati contenuti nei registri immobiliari. Sempre nella prospettiva dell'adeguamento del regime dei registri di dati pubblici agli orientamenti emersi in sede europea, il Garante ha altresì ricordato che nella raccomandazione già menzionata, si pongono limitazioni alla associazione e messa in relazione di archivi. Si è, poi, evidenziata l'esigenza di adeguare la normativa sull'accesso ai registri contenenti dati rispetto alla costante evoluzione tecnologica in campo informatico.

Alla luce delle considerazioni svolte il relatore, mentre ravvisa una sostanziale coincidenza del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo rispetto all'evoluzione della normativa in sede europea, come già messo in rilievo, ritiene tuttavia che potrebbe, in ipotesi, risultare più opportuno inserire tale norma nella più generale disciplina contenuta nella legge n. 675 del 1996. D'altra parte, la prossima adozione dei codici deontologici porterà a prendere in considerazione il fenomeno a cui il provvedimento fa riferimento, esaltando senza dubbio le caratteristiche di professionalità che i soggetti interessati dovranno possedere: per una esigenza ovvia di economia delle fonti normative, sarebbe pertanto consigliabile attendere l'entrata a regime dei codici in questione e verificare l'impatto normativo degli stessi. Infine ritiene auspicabile accogliere l'in-

vito del Garante affinché il Governo sia indirizzato da un apposito atto del Parlamento ad adeguare al progresso tecnico il vigente decreto ministeriale del 10 ottobre 1992, sull'istituzione nelle conservatorie del servizio telematico.

Prende la parola il sottosegretario VIETTI il quale, premesso che la previsione contenuta nel disegno di legge in titolo del divieto di istituzione di archivi o conservatorie parallele ai registri immobiliari ha senz'altro l'effetto di rafforzare il sistema attualmente disciplinato dal codice civile, non può tuttavia fare a meno di osservare che l'ottica in cui si pone il comma 1 dell'articolo 1 appare fuorviante; laddove assume che l'esistenza di archivi paralleli garantisca la corretta attuazione della pubblicità dei registri immobiliari, posto che – al contrario – l'esistenza di ulteriori archivi non incide sulle modalità di tenuta dei registri in questione. Il comma 2, poi, appare in deciso contrasto con l'interesse pubblico cui i registri immobiliari adempiono, subordinando all'esistenza di uno specifico e motivato interesse l'acquisizione dei dati relativi alle formalità immobiliari, mentre la *ratio* della trascrizione è proprio quella di rendere di pubblico dominio i mutamenti giuridici relativi ai beni immobili. Per converso, la genericità della previsione e la ulteriore indicazione di un mandato professionale non sembrano rappresentare limiti efficaci alla divulgazione indiscriminata dei dati. Comunque, la disposizione del medesimo comma 2 confligge con la previsione dell'articolo 2673 del codice civile ai sensi della quale il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare «a chiunque ne fa richiesta» copia degli atti annotati. Infine, appare incongrua la natura della sanzione penale comminata, trattandosi di interessi che meglio potrebbero essere presidiati con una sanzione amministrativa, in relazione al modesto disvalore sociale delle condotte interessate.

Il PRESIDENTE rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

**(885) *Misure contro la tratta di persone***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa

**(505) *DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone***

**(576) *TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 12 febbraio scorso.

Prende la parola il senatore CENTARO il quale, con specifico riferimento al disegno di legge n. 885, osserva che il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ferma restando l'indubbia utilità dell'intervento legislativo proposto, suscita alcune perplessità dal punto di vista strettamente tecnico.

Al riguardo ritiene opportuno richiamare innanzitutto l'attenzione sugli aspetti problematici connessi con l'introduzione della nuova figura della «servitù» in quanto sul piano applicativo potrebbero sorgere non lievi difficoltà per l'esigenza di individuare la specifica sfera di applicabilità di due nozioni – quella della «schiavitù» da un lato e quella appunto della «servitù» dall'altro – i confini tra le quali non appaiono con esattezza definiti. Preferibile sarebbe a suo avviso una soluzione diversa che conservasse la previsione attualmente vigente con il riferimento alle nozioni di «schiavitù e condizioni analoghe alla schiavitù», eventualmente prevedendo un'elencazione che esplicitamente riconducesse alla nozione di «condizione analoga alla schiavitù» alcune ipotesi specifiche.

Ulteriori perplessità nascono poi con riferimento all'estrema severità delle pene che in alcuni casi appaiono del tutto sbilanciate rispetto al complessivo equilibrio codicistico e, rispetto alle quali, assume carattere paradossale – oltre ad aumentare in prospettiva gli elementi di incertezza sul piano applicativo – la ricorrente previsione negli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n.885 di un'attenuante per l'ipotesi in cui il fatto risulti di particolare tenuità.

Non condivisibile appare poi la previsione di uno specifico reato associativo, in quanto la soluzione prescelta può determinare problemi di interferenza fra diverse ipotesi incriminatrici a fronte di realtà delittuose alle quali, in molti casi, già risulterebbero applicabili norme che configurano altre fattispecie associative di carattere speciale: come nel caso dell'articolo 416-*bis* ovvero dell'articolo 74 del testo unico sulle tossicodipendenze.

Il senatore GUBETTI dichiara di condividere le considerazioni svolte dal senatore Centaro fatta eccezione per quelle concernenti la misura delle pene previste, in quanto a suo avviso i reati in questione per la loro estrema gravità giustificano un trattamento particolarmente severo.

Interviene il senatore ZICCONI il quale, con riferimento al disegno di legge n. 885, manifesta perplessità in merito ad alcuni aspetti specifici dello stesso, in particolare laddove viene introdotta una nuova fattispecie associativa che non copre alcun reale vuoto di tutela e altresì per il fatto che per lo meno la previsione dell'articolo 1 relativa all'accattonaggio sembra suscitare il rischio di un'eccessiva criminalizzazione di condotte che, pur rivestendo un disvalore, non possono però essere sanzionate con la reclusione da cinque a quindici anni.

Il sottosegretario Iole SANTELLI, dopo aver ricordato la posizione di contrarietà manifestata dal Governo in merito all'introduzione della nuova ipotesi di reato associativo di cui all'articolo 3 del disegno di legge n. 885, fa presente come peraltro alla Camera sia prevalsa l'idea di adottare, a questo proposito, una soluzione analoga a quella adottata altre volte in passato con riferimento a fenomeni criminali diversi, rinviando ad un momento successivo la necessaria riflessione circa l'esigenza di una revisione

della normativa vigente in materia di reati associativi. Per quel che concerne poi il tema dell'accattonaggio, la scelta dell'altro ramo del Parlamento è stata effettuata in quanto imposta dal vigente quadro normativo internazionale.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

**87<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA***(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti riferiti agli articoli da 17 a 27. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazione, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti agli articoli da 17 a 27 del disegno di legge recante modifiche in materia di immigrazione. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 17.0.1, 19.0.1, 21.17, 21.16, 22.4, 22.1, 22.3, 22.200, 22.500, 23.0.5, 24.7, 24.8, 24.11, 24.1000, 24.200, 24.5, 24.3, 25.44, 25.44a, 25.32, 25.16, 25.527, 25.18, 25.111, 25.533, 25.110, 25.19, 25.535, 25.33, 25.46, 25.34, 25.20, 25.552, 25.21, 25.81, 25.35, 25.22, 25.86, 25.556, 25.577, 25.579, 25.24, 25.36, 25.48, 25.58, 26.2, 26.214, 27.2, 27.5, 27.11, 27.1 e 27.0.2 analoghi o identici ad emendamenti sui quali la Commissione ha già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che gli emendamenti 21.502 e 25.0.200/17 non sembrano suscettibili di comportare maggiori oneri: occorre valutare l'opportunità di mantenere la clausola di copertura ivi indicata. Sembrano poi comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati, né coperti gli emendamenti 25.540, 25.541, 25.565, 25.566, 25.567, 25.568, 25.569, 25.0.200/36, 26.219 e 27.500. Segnala inoltre gli emendamenti 24.14a, 25.101a, 25.102a, 25.111a, 25.110a, 25.105a, 25.106a, 25.107a, 25.108, 25.109a, 25.0.200/15, 25.0.200/28 e

25.0.200/29, che sembrano suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri, non quantificati, alla cui copertura si provvede attraverso i fondi speciali senza peraltro alcuna indicazione del riparto tra le rubriche ministeriali. L'emendamento 25.0.1a, pur quantificato, sembra configurare, oltre ai medesimi profili problematici di copertura, anche il ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio. Con riferimento all'emendamento 27.0.3a, segnala che provvede ad una copertura finanziaria aggiuntiva del provvedimento anche con ricorso a stanziamenti di bilancio non aventi natura obbligatoria (commi 3 e 4) senza procedere alla corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa, nonché con riduzione di trasferimenti alle regioni (ultimo periodo del comma 5) in misura pari alle maggiori entrate derivanti dal provvedimento e impegnando fino al limite massimo del 70 per cento delle disponibilità dei fondi speciali di parte corrente. Occorre inoltre acquisire conferma della quantificazione degli oneri connessi agli emendamenti 25.66a, 25.72a, 25.88a, 25.89a, 25.82a, 25.85, 25.68a, 25.0.200/12, 27.10a e 27.13a, tenendo anche conto che alla loro copertura si provvede attraverso l'emendamento 27.0.3a. Si segnalano altresì gli emendamenti 27.400 e 27.12a che forniscono una copertura alternativa al provvedimento limitata al triennio e che, a loro volta, sono compensati con lo stesso emendamento 27.0.3a che garantirebbe una copertura finanziaria a regime. Occorre invece valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 17.213, 17.0.1a, 20.0.101, 21.0.100, 23.0.200, 24.8a, 25.516, 25.44b, 25.58a, 25.0.101, 25.0.200/1, 25.0.200/2, 25.0.200/3, 25.0.200/4, 25.0.200/6 (che trova copertura degli oneri eventuali nell'emendamento 27.0.3a), 25.0.200/7, 25.0.200/8, 25.0.200/10, 25.0.200/11, 25.0.200/23, 25.0.200/24, 25.0.200/25, 25.0.200/26, 25.0.200/27, 25.0.200/30 e 26.500 (per il quale si potrebbe non realizzare la necessaria corrispondenza temporale tra onere e copertura). Con riferimento all'emendamento 25.0.200 (testo corretto), segnala che esso riformula l'emendamento 25.0.100 (presentato presso la Commissione di merito), sul quale la Commissione aveva deliberato di chiedere la relazione tecnica. Occorre valutare se le modifiche introdotte sul testo in esame rendano comunque necessario acquisire elementi di quantificazione, ovvero possa ritenersi idonea l'introduzione di una clausola di invarianza che garantisca l'equilibrio finanziario nelle gestioni previdenziali. Osserva poi che gli emendamenti 25.588, 26.12, 26.12a e 27.500 recepiscono talune condizioni poste dalla Commissione nel parere espresso sul testo.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore sugli emendamenti analoghi a quelli sui quali la Commissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e conferma che gli emendamenti 21.502 e 25.0.200/17 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Concorda, altresì, con il relatore in merito all'opportunità di esprimere avviso contrario sugli emendamenti 25.540, 25.541, 25.565,

25.566, 25.567, 25.568, 25.569, 25.0.200/36, 26.219 e 27.500, in quanto comportano maggiori oneri senza prevedere una adeguata copertura.

Esprime, inoltre, avviso contrario sugli emendamenti 24.14a, 25.101a, 25.102a, 25.111a, 25.110a, 25.105a, 25.106a, 25.107a, 25.108, 25.109a, 25.0.200/15, 25.0.200/28, 25.0.200/29 e 25.0.1a in quanto, se approvati, non potrebbero garantire l'equilibrio finanziario del provvedimento.

Sulla base, poi, delle perplessità espresse dal relatore, dichiara il proprio avviso contrario sull'emendamento 27.0.3a, nonché sugli emendamenti 27.400 e 27.12a. La stessa valutazione contraria esprime, inoltre, sugli emendamenti 17.213, 17.0.1a, 20.0.101, 21.0.100, 23.0.200, 24.8a, 25.516, 25.44b, 25.58a, 25.0.101, 25.0.200/1, 25.0.200/2, 25.0.200/3, 25.0.200/4, 25.0.200/6, 25.0.200/7, 25.0.200/8, 25.0.200/10, 25.0.200/11, 25.0.200/23, 25.0.200/24, 25.0.200/25, 25.0.200/26, 25.0.200/27, 25.0.200/30 e 26.500, in quanto ritenuti onerosi per il bilancio dello Stato.

In merito all'emendamento 25.0.200 (testo corretto) afferma che, così come riformulato, la redazione di una relazione tecnica non è necessaria e ritiene che si possa semmai prevedere il concerto del Ministro del tesoro nell'emanazione dei decreti necessari per definire i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme relative alla emersione del lavoro irregolare, posto che il meccanismo previsto nella proposta emendativa è tale da garantire l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, propone di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti 21.502 e 25.0.200/17, nel presupposto che la clausola di copertura ivi indicata non sia necessaria, mentre in merito all'emendamento 25.0.200 (testo corretto) ritiene che sia comunque necessario esplicitare una clausola che garantisca l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali.

Preso atto dell'avviso contrario del rappresentante del Governo sull'emendamento 27.0.3a, ritiene che lo stesso parere possa essere espresso sugli emendamenti 25.66a, 25.72a, 25.88a, 25.89a, 25.82a, 25.85, 25.68a, 25.0.200/12, 27.10a e 27.13a, in quanto onerosi e aventi come copertura l'emendamento citato.

Al senatore PIZZINATO, che interviene per chiedere chiarimenti sui motivi in base ai quali sia stato considerato oneroso per il bilancio dello Stato l'aumento del numero dei membri di talune Commissioni indicate nel testo, replica il PRESIDENTE, ricordando i criteri che coerentemente ha sempre usato la Commissione in questo casi.

Su proposta del relatore, la Commissione esprime, quindi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 17.0.1, 19.0.1, 21.17, 21.16, 22.4, 22.1, 22.3, 22.200, 22.500, 23.0.5, 24.7, 24.8, 24.11, 24.1000, 24.200, 24.5, 24.3, 25.44, 25.44a, 25.32, 25.16, 25.527, 25.18, 25.111, 25.533, 25.110, 25.19, 25.535, 25.33,

25.46, 25.34, 25.20, 25.552, 25.21, 25.81, 25.35, 25.22, 25.86, 25.556, 25.577, 25.579, 25.24, 25.36, 25.48, 25.58, 26.2, 26.214, 27.2, 27.5, 27.11, 27.1, 27.0.2, 25.540, 25.541, 25.565, 25.566, 25.567, 25.568, 25.569, 25.0.200/36, 26.219, 27.500, 24.14a, 25.101a, 25.102a, 25.111a, 25.110a, 25.105a, 25.106a, 25.107a, 25.108, 25.109a, 25.0.200/15, 25.0.200/28, 25.0.200/29, 25.0.1a, 27.0.3a, 25.66a, 25.72a, 25.88a, 25.89a, 25.82a, 25.85, 25.68a, 25.0.200/12, 27.10a, 27.13a, 27.400, 27.12a, 17.213, 17.0.1a, 20.0.101, 21.0.100, 23.0.200, 24.8a, 25.516, 25.44b, 25.58a, 25.0.101, 25.0.200/1, 25.0.200/2, 25.0.200/3, 25.0.200/4, 25.0.200/6, 25.0.200/7, 25.0.200/8, 25.0.200/10, 25.0.200/11, 25.0.200/23, 25.0.200/24, 25.0.200/25, 25.0.200/26, 25.0.200/27, 25.0.200/30 e 26.500.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sull'emendamento 25.0.200 (testo corretto) a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che al comma 6, dopo le parole: «lavoratore interessato» siano aggiunte le altre: «, in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali», nonché parere di nulla osta sugli emendamenti 21.502 e 25.0.200/17, nel presupposto che la clausola di copertura si intenda non apposta.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione, già convocata al termine dell'odierna seduta della Commissione, non avrà più luogo a causa dei concomitanti impegni dell'Assemblea.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente AZZOLLINI avvisa che è convocato per le ore 16 di oggi l'Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**88<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nel corso della precedente seduta erano emerse, tra le altre, talune questioni di carattere generale relative al controllo parlamentare sulla quantificazione e sulla copertura delle conseguenze finanziarie dei decreti legislativi. Richiama, poi, le osservazioni, svolte dal relatore nell'intervento introduttivo, relative sia alla necessità di introdurre un'esplicita clausola di invarianza per ciascuna delle deleghe del Capo I, sia alla idoneità della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 10.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce che gli oneri derivanti dalla norma da ultimo richiamata hanno natura capitale sia per l'anno 2002 (essendo destinati all'acquisto dell'*hardware* e del *software* necessari per la costituzione del registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese), sia per gli anni successivi. Non si dichiara, comunque, contraria ad una eventuale riformulazione della clausola di copertura che preveda l'utilizzo, a decorrere dall'anno 2003, di risorse di parte corrente. Manifesta, altresì, la disponibilità del Governo all'introduzione di una esplicita clausola di invarianza degli oneri per le deleghe previste dal Capo I del provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che nella prossima seduta il relatore sarà in grado di formulare una proposta di parere che tenga conto delle

questioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento. Propone, pertanto, di rinviarne la trattazione.

Concorda la Commissione ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

**62<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Intervengono il Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate dottor Raffaele Ferrara, accompagnato dal dottor Attilio Befera e dal dottor Giorgio Pirani, rispettivamente Direttore centrale amministrativo e Direttore centrale della Direzione centrale rapporti esterni della Agenzia stessa.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4 del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate**

Il Presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell'indagine conoscitiva, facendo riferimento agli obiettivi della procedura informativa: in particolare, appare opportuno analizzare la causa della notevole flessione del gettito erariale, il motivo della esistenza di sovrapposizioni e duplicazioni di cen-

tri organizzativi e di competenze, e le dimensioni del fenomeno delle scommesse *on line* e dei giochi clandestini, che ha una diretta incidenza sul decremento delle entrate erariali. Conclude, ribadendo l'obiettivo di poter coadiuvare l'Esecutivo nella azione di riordino e razionalizzazione del settore attraverso la istituzione di un unico centro organizzativo e di controllo.

Interviene il dottor FERRARA, il quale, dopo aver consegnato una memoria alla Presidenza, ne sintetizza i contenuti, riferendo, essenzialmente, in merito alla delimitazione delle competenze dell'Agenzia delle entrate in materia di giochi e concorsi pronostici; egli puntualizza che, con l'emanazione di un apposito decreto ministeriale, la competenza su tutti i giochi e scommesse passerà tra breve all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Passando ad illustrare il settore gestito direttamente dall'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, egli fa presente che rientrano in tale ambito le scommesse e concorsi pronostici collegate alle corse dei cavalli organizzate dall'UNIRE e cioè le scommesse ippiche, la scommessa *Tris* e il *Totip*. L'Agenzia gestisce inoltre direttamente le scommesse su eventi sportivi non organizzate da CONI e UNIRE, nonché il concorso pronostici *Enalotto*. L'Agenzia esercita, invece, funzioni di controllo sulle scommesse e sui concorsi pronostici legate ad eventi sportivi gestiti dal CONI.

Per quanto riguarda le scommesse ippiche, l'andamento della raccolta delle giocate appare piuttosto stabile nel periodo 1996-2001, ma tale andamento non corrisponde alle attese e alle stime effettuate all'atto della riforma del sistema organizzativo delle scommesse ippiche, attuata con il trasferimento delle competenze dall'UNIRE ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole e forestali. L'oratore fa presente che in tale occasione fu varato un piano di potenziamento della rete di raccolta delle scommesse con la messa a gara, con bando pubblico, di circa mille punti di raccolta. Le valutazioni poste a base dell'incremento del numero di concessioni si fondavano essenzialmente sulle previsioni di un aumento della raccolta, che non sono poi state confermate, come dimostrato dall'andamento, del tutto insoddisfacente, della raccolta nel periodo considerato. Egli ricorda che le stime complessive del mercato delle scommesse sportive ed ippiche prevedevano un fatturato globale di 9 mila miliardi, mentre invece le cifre attuali si attestano sui 5 mila miliardi di lire. Da un lato, si è dunque verificato l'incremento dei punti di raccolta, dall'altro una contrazione del volume complessivo delle scommesse, con notevoli conseguenze sui bilanci delle imprese concessionarie. A suo parere, ha inciso sulla capacità reddituale delle singole concessionarie il meccanismo, afferente alle modalità di aggiudicazione, per opera del quale le concessioni sono state attribuite sulla base dell'offerta di un minimo garantito annuo a favore dell'UNIRE, che ciascun concessionario si impegnava a versare. Dato il meccanismo dell'assegnazione della concessione in base alla maggiore offerta del minimo garantito all'Ente preposto, in questo

caso l'UNIRE, i singoli concessionari sono stati indotti, sulla base di stime di crescita del mercato rilevatesi poi errate, a sottoscrivere convenzioni con l'impegno a pagare somme che non sono state poi in grado di versare. Come è noto, la questione è stata, in parte, affrontata con l'emanazione del decreto-legge n. 452 del 28 dicembre 2001, nel quale si prevede, per superare le difficoltà in cui versano i concessionari, la riconduzione ad equità delle obbligazioni corrispettive a suo tempo assunte dagli stessi, ridefinendo le condizioni economiche delle concessioni e prevedendo il pagamento agevolato delle somme dovute.

Dopo aver indicato le somme a carico dei concessionari per l'anno 2000 e 2001 nei confronti dell'UNIRE, l'oratore specifica che lo stesso meccanismo di aggiudicazione delle concessioni, e quindi le stesse problematiche, si sono riproposte per quanto riguarda le scommesse sportive gestite direttamente dal CONI.

Passando ad illustrare la situazione della scommessa *Tris*, l'oratore riferisce di un andamento della raccolta decrescente, attribuibile in parte all'incremento del costo della singola giocata (successivamente eliminato), e, in parte, al contenzioso emerso nell'anno 2000 dopo il cambiamento del gestore e le azioni promosse da un concorrente non aggiudicatario. L'Agenzia delle entrate ha operato un controllo sul corretto adempimento degli obblighi convenzionali da parte del gestore, attuando una verifica del numero preciso dei punti di raccolta operanti. Va inoltre segnalata la circostanza che l'aggiudicazione della gara per la corsa *Tris* è avvenuta sulla base di un'offerta d'aggio al ribasso comprensiva anche del compenso che il gestore corrisponde ai ricevitori. Il conflitto economico tra i due soggetti non crea, presumibilmente, le condizioni migliori affinché il ricevitore sia invogliato alla raccolta.

Per quanto concerne il concorso pronostici Totip, la flessione verificatasi è di rilevanti dimensioni, ed essa va collegata alle ridotte dimensioni del mercato delle scommesse ippiche e alla incapacità di ampliare le quote di mercato stesse. In relazione alle scommesse sportive, egli ribadisce l'andamento assolutamente deludente della raccolta delle scommesse, ritenendo opportuno una fase di profonda revisione di tutti i concorsi principali, anche con una valutazione realistica dell'effettivo rapporto costi benefici delle singole scommesse. Per quanto concerne invece l'Enalotto, la flessione registrata negli ultimi due anni potrebbe essere attribuita all'opposizione del tetto all'incremento del cosiddetto *jackpot* relativo alle vincite di prima e seconda categoria.

L'oratore si sofferma poi brevemente sulle informazioni contenute nella memoria consegnata circa i vari tipi di scommesse, i dati della raccolta per gli anni 2000-2001, con la relativa indicazione per ognuno di essi della quota erariale e dei prelievi a favore dell'UNIRE o del CONI.

Successivamente, egli svolge alcune considerazioni sulle scommesse clandestine, facendo presente che già nell'anno 2000 è stata constatata la diffusione di attività di raccolta abusiva di scommesse da parte di operatori rappresentanti di allibratori esteri, legittimamente operanti nello stato di appartenenza, che accettano le giocate in Italia e le trasmettono

automaticamente alle società estera provvedendo al pagamento delle vincite. Non vi è dubbio che tale fenomeno, unitamente al Lotto clandestino e al «totonero» incidono sull'andamento complessivo del settore legale. In particolare, la possibilità di effettuare scommesse attraverso strumenti informatici in collegamento con *bookmakers* stranieri, da un lato sottrae materia imponibile e provoca quindi un danno all'Erario, dall'altro comporta la concorrenza sleale ai danni dei concessionari ufficiali. Dopo aver dato conto dell'azione di contrasto effettuata dalle Forze dell'ordine, fa presente che l'Agenzia delle entrate ha sostenuto un notevole contenzioso per la difesa degli interessi erariali, nelle sedi più diverse, (TAR, Corte Costituzionale, Corte di giustizia delle Comunità europee) presso le quali le vertenze sono tuttora pendenti. Egli segnala peraltro che la legge n. 388 del 2000 è intervenuta inasprendo la normativa in tale settore. Passando ad esaminare invece le problematiche concernenti gli apparecchi da divertimento e da intrattenimento, l'oratore esprime preoccupazioni per la normativa eccessivamente complessa, in parte incompleta e di difficile applicazione che non ha consentito, a tutt'oggi, di attuare le misure volte a regolare l'intero settore e a porre un drastico limite agli abusi riscontrati. La normativa introdotta dalla legge n. 388 del 2000, infatti, presenta ancora dubbi ed aspetti interpretativi problematici, che investono, in particolare, l'ambito applicativo dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La delimitazione dell'ambito applicativo di tale disposizione risulta essenziale ai fini dell'approvazione del decreto ministeriale che dovrebbe determinare gli imponibili medi forfettari per gli apparecchi diversi da quelli individuati dal citato articolo 110. L'individuazione degli strumenti, la qualificazione degli stessi e la determinazione delle caratteristiche appare ancora problematica, ragion per cui non è possibile applicare la normativa tributaria di riferimento. In conclusione, l'oratore non nasconde la preoccupazione per il negativo andamento del comparto, ma si dichiara convinto che le attuali difficoltà potranno essere superate dopo l'azione di riordino e di razionalizzazione dello stesso.

Interviene il senatore PEDRINI, a giudizio del quale dalle audizioni fin qui svolte emerge la complessità e la peculiarità di molteplici aspetti legati al settore delle scommesse e dei giochi; facendo riferimento alle stime del volume d'affari del gioco clandestino, egli chiede se esistono margini per intervenire, attraverso strumenti analoghi a quelli previsti per l'economia sommersa, al fine di stabilizzare o recuperare le quote di mercato gestite irregolarmente, anche dal punto di vista occupazionale.

Il senatore EUFEMI chiede di conoscere l'incidenza sulle previsioni di entrata del bilancio dello Stato delle cifre esposte in sede di relazione. Egli chiede inoltre una valutazione delle ipotesi di costituzione dell'agenzia dei giochi e dell'eventuale confluenza in essa di enti come il CONI. Da ultimo, in relazione alle scommesse effettuate *on line* ritiene che un

coinvolgimento diretto del sistema bancario possa consentire un controllo dei mezzi di pagamento utilizzati per effettuare le scommesse.

Infine chiede una valutazione delle problematiche concernenti le risorse attribuite al CONI.

Il dottor FERRARA non ritiene di poter rispondere alla domanda formulata dal senatore Pedrini, né di poter precisare l'impatto delle minori entrate derivanti dal gioco delle scommesse sul bilancio dello Stato. Dopo un'interlocuzione del senatore TURCI, il dottor BEFERA fa presente che l'Agenzia non dispone dei dati relativi allo scostamento tra le stime di gettito formulate e gli incassi effettivamente realizzati nel settore dei giochi e delle scommesse.

Il dottor FERRARA prosegue il proprio intervento di risposta, dando conto dei contenuti della legge n. 388 del 2000, che ha sostanzialmente inasprito le norme in materia di utilizzazione illegale dei giochi elettronici.

Per quanto riguarda l'utilizzazione del sistema bancario, egli ritiene complessa e non semplice l'ipotesi di controllare i flussi finanziari che interessano gli operatori stranieri; appare, invece, più efficace l'azione compiuta dalla Guardia di finanza di disattivazione dei siti informatici e dei centri di trasmissione dati.

A giudizio del presidente PEDRIZZI potrebbe essere opportuno valutare l'ipotesi di coinvolgere direttamente l'ABI, e il sistema bancario nel suo complesso, per controllare le giocate *on line*. Egli chiede quindi chiarimenti in merito alla mancata emanazione della normativa secondaria prevista dalla legge n. 388 del 2000.

Il dottor BEFERA espone analiticamente i contenuti dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dando conto delle difficoltà interpretative emerse, soprattutto in merito alla individuazione della tipologia di apparecchi elettronici cui applicare tali disposizioni. Analogamente, egli fa riferimento alla difficoltà di applicare la disposizione che consente di utilizzare gli apparecchi elettronici con schede elettroniche a deconto, previa la immodificabilità delle caratteristiche del *software* degli apparecchi stessi. Egli fa presente che tale situazione ha comportato la sostanziale impossibilità di applicare l'imposta sugli intrattenimenti, ricordando peraltro che l'Agenzia ha proposto specifiche integrazioni normative al fine di superare le difficoltà applicative illustrate.

Dopo un intervento del presidente PEDRIZZI, il dottor BEFERA precisa che la norma primaria prevede esplicitamente la fine del periodo transitorio di applicazione della misura forfettaria dell'imposta entro il termine del 31 maggio 2001.

A giudizio del dottor FERRARA l'introduzione di un meccanismo generalizzato di definizione forfettaria dell'imposta potrebbe essere uno strumento per superare le difficoltà illustrate.

A giudizio del senatore LABELLARTE le responsabilità per la difficile situazione in cui versa l'intero settore non vanno certo ricercate nell'Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda la scommessa *Tris* chiede di conoscere l'esito della verifica del numero dei punti vendita operanti in Italia. Egli chiede informazioni in merito alle proposte dell'Agenzia sulla questione dei minimi garantiti, sull'utilizzazione futura del personale dell'Agenzia impiegata attualmente nel settore dei giochi e delle scommesse, e sulla ipotesi di creare la polizia dei giochi.

Il dottor BEFERA precisa che i ricevitori concessionari della raccolta della scommessa *Tris* sono circa 18 mila e che, secondo una valutazione personale, solo una diversa distribuzione dei punti di raccolta potrà consentire di superare le difficoltà di tale gioco. Per quanto riguarda la vicenda dei minimi garantiti, egli ricorda che il decreto-legge n. 452 prevede alcune misure per contemperare le contrastanti esigenze del CONI e dell'UNIRE, da un lato, e dei concessionari dall'altro. Dopo aver dato conto delle difficoltà relative alle ipotesi di semplice rateizzazione del debito dei concessionari, egli chiarisce che l'utilizzazione futura del personale addetto al settore giochi dell'Agenzia delle entrate non dovrebbe destare particolari preoccupazioni, trattandosi di un numero limitatissimo di unità.

Il dottor FERRARA precisa che sono in corso di definizione le norme attuative previste dall'articolo 8 del decreto-legge 452 del 2001 in tema di minimi garantiti.

Il senatore BONAVITA, dopo aver chiesto una valutazione sull'andamento del gettito complessivo dei giochi e delle scommesse, anche alla luce della divaricazione tra le stime effettuate ed il gettito introitato, si sofferma sulla crisi in cui versa il settore delle scommesse ippiche.

Il senatore CASTELLANI, in riferimento alla assegnazione delle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, chiede un chiarimento in merito a quanto dichiarato dai rappresentanti del Sindacato nazionale agenzie ippiche, secondo i quali l'assenso al piano di ampliamento dei punti di raccolta da parte delle associazioni di categoria era subordinato alla sussistenza di condizioni che non sono state poi rispettate.

Il senatore TURCI ritiene necessario sollecitare il Governo ad adottare misure urgenti per contrastare efficacemente la utilizzazione dei cosiddetti *videopoker*. Egli chiede poi di sapere se sono stati superati i contrasti emersi tra l'UNIRE ed il Ministero delle finanze all'atto del passaggio di competenze per l'organizzazione delle scommesse ippiche.

Il dottor BEFERA ricorda che il decreto-legge n. 452, come modificato in sede di conversione, interviene in materia di minimi garantiti, facendo però presente che non è contemplata l'ipotesi della riduzione del debito pregresso, ma solo una rateizzazione dello stesso, per evidenti ragioni di salvaguardia del bilancio dello Stato. Egli chiarisce poi che le questioni insorte tra il Ministero delle finanze e l'UNIRE possono considerarsi superate. Per quanto riguarda la domanda del senatore Castellani, egli dichiara di non avere elementi per rispondere.

Il presidente PEDRIZZI dichiara chiusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

**60<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali, professor Carmelo Rocca.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali**

Il presidente ASCIUTTI introduce l'audizione odierna, dando il benvenuto al segretario generale del Ministero che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione.

Ha quindi la parola il segretario generale, professor ROCCA, il quale sottolinea come l'istituzione di una segreteria generale del Ministero per i beni e le attività culturali rappresenti un aspetto innovativo per una struttura amministrativa interessata negli ultimi anni da un vasto processo riformatore che si è prefisso lo scopo di risolvere i delicati problemi inerenti all'attività di un Dicastero dotato di un'imponente rete di uffici periferici. Peraltro, la segreteria generale, effettivamente insediata nel luglio 2001, oltre a predisporre programmi e piani di spesa, è tenuta ad assolvere prevalentemente compiti di coordinamento delle direzioni generali, la cui collaborazione è indispensabile affinché tale funzione possa svolgersi nel migliore dei modi. Ma prima ancora di esercitare i compiti istituzionalmente previsti, il segretario generale ha dovuto attendere a una serie di adempimenti volti a consentire alla struttura amministrativa di operare a regime. In particolare, si sono dovuti nominare i nuovi dirigenti da proporre ai diversi servizi e la relativa scelta è stata effettuata in consonanza

con le richieste dei direttori generali. Il professor Rocca del resto dichiara di aver constatato la presenza di un corpo dirigente assai motivato nell'impegnarsi in un progetto comune; constatazione che egli ritiene valida per tutti i settori del Ministero.

Per quanto riguarda invece la struttura periferica, il segretario generale ritiene che le funzioni delle sovrintendenze regionali, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, andranno ridisegnate, immaginando un diverso rapporto tra il ruolo che esse saranno destinati a svolgere e le competenze delle regioni in materia. Occorre fra l'altro riconsiderare le loro funzioni anche nei confronti delle attività culturali, dal momento che il Ministero per i beni e le attività culturali ha acquisito i comparti del cinema e dello spettacolo, evitando nel contempo che il loro ruolo finisca per sovrapporsi con quello delle commissioni regionali istituite dalla legge n. 127 del 1997.

Egli ricorda poi come la recente riforma costituzionale abbia distinto il profilo della tutela dei beni culturali, assegnato in maniera esclusiva alla competenza statale, da quello concernente la loro valorizzazione, che rientra invece in un quadro di competenza concorrente fra Stato e regioni. Su questa ripartizione della potestà legislativa incide peraltro anche la nuova formulazione dell'articolo 127 della Costituzione, in base alla quale il controllo statale sulle leggi regionali è ormai solamente successivo. Ciò non mette in condizione il Ministero di esercitare effettivamente il controllo, nonostante il segretario generale si sia attivato in tal senso, a causa delle difficoltà insormontabili che si sono registrate al momento di prendere concretamente visione della produzione normativa regionale. Né aiuta in tal senso la difficoltà a definire esattamente il concetto di valorizzazione dei beni e delle attività culturali, a differenza di quanto accade per il principio della tutela. Soprattutto manca la necessaria chiarezza per quanto riguarda il settore dello spettacolo. Allo Stato spetta infatti dettare i principi ai quali le regioni dovranno attenersi nel disciplinare la materia, ma questo sistema di legislazione concorrente sembra possa meglio applicarsi al settore cinematografico piuttosto che a quello teatrale, caratterizzato da compagnie che svolgono la loro attività in maniera itinerante e che pertanto rischierebbero di trovarsi ogni volta a dover rispettare regolamentazioni diverse a seconda della regione in cui si trasferiscono.

Alla luce delle precedenti considerazioni, il segretario generale formula l'auspicio che l'articolazione della struttura periferica del Ministero venga modificata, realizzando un assetto che risponda alle esigenze reali e non procedendo in maniera inversa, vale a dire definendo prima gli uffici e le relative competenze e poi adattandovi a forza le esigenze stesse. Una volta effettuate le scelte strategiche, inoltre, dovrà essere affrontato il problema degli incarichi, dal momento che il Ministero dispone in abbondanza di unità amministrative, ma difetta di architetti e in parte anche di archeologi; del resto, sulla base delle disposizioni dell'ultima manovra finanziaria, non è possibile procedere al bando di nuovi concorsi e neppure all'assunzione degli idonei dei concorsi già espletati.

Quanto alle problematiche di tipo finanziario, è quasi ovvio sostenere che le risorse destinate al Ministero sono insufficienti, dal momento che esso si trova a gestire un patrimonio artistico e culturale talmente immenso che neanche l'intero bilancio statale potrebbe definirsi adeguato. Un rimedio efficace al riguardo può essere senz'altro rappresentato dal coinvolgimento dei privati nella gestione dei beni culturali e anche nel loro restauro, purché i vantaggi per i soggetti interessati non si limitino agli incentivi fiscali. L'apporto dei privati sottende infatti una finalità di autopromozione e lo Stato deve quindi immaginare meccanismi tali da indurli ad assumere iniziative in questo campo. In proposito egli osserva che una soluzione potrebbe essere rappresentata dall'adozione della stessa formula valida per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF; ciò consentirebbe ai privati di realizzare un effettivo risparmio e allo Stato di reperire adeguate risorse, nel contempo sensibilizzando l'opinione pubblica nei confronti di un bene collettivo quale il patrimonio culturale nazionale.

Rimanendo sul tema del coinvolgimento dei privati nella gestione dei beni culturali, il segretario generale evidenzia il positivo esperimento condotto dalla sovrintendenza di Pompei che, dopo aver dato in concessione anche il servizio di biglietteria, ha registrato una moltiplicazione dei visitatori degli scavi. Ma al di là della cessione di determinati servizi, egli ritiene che l'Amministrazione nel suo insieme debba acquisire una visione privatistica della gestione dei beni culturali, nel senso che essa non deve essere condotta in perdita dal punto di vista delle risorse finanziarie.

Il presidente ASCIUTTI, dopo aver espresso apprezzamento per l'esposizione del segretario generale, chiede in che modo il Ministero intenda porre in condizione i sovrintendenti regionali di svolgere al meglio le loro funzioni una volta che l'attuazione della riforma sarà portata a compimento.

Il professor ROCCA informa che già alla fine del mese in corso la struttura amministrativa potrà dirsi a regime e sarà quindi operativa la distinzione tra i compiti dei sovrintendenti regionali e quelli dei sovrintendenti preposti ai singoli settori. Al riguardo, il Ministero sta predisponendo delle misure dirette a dotare i sovrintendenti regionali di personale e di mezzi, anche prevedendo l'affitto di locali laddove non dovessero risultare utilizzabili le sedi già appartenenti agli uffici periferici. Del resto, le funzioni dei sovrintendenti regionali sono oggetto di disposizioni legislative e il Ministero non potrà esimersi dall'agire di conseguenza affinché i loro uffici siano dotati delle necessarie strutture.

Il senatore TOGNI si compiace per la sottolineatura del segretario generale riguardo ai problemi che incontrerebbero coloro che svolgono attività teatrale e di spettacolo dal vivo nel caso in cui dovessero verificarsi rilevanti differenziazioni nella regolamentazione normativa della materia da parte delle singole regioni. Rivolge quindi al professor Rocca alcuni quesiti tendenti a conoscere i criteri adottati nella ripartizione delle risorse

destinate al comparto dello spettacolo; ripartizione che finora ha penalizzato l'attività circense. Chiede inoltre quali siano gli intendimenti del Ministero in merito alla problematica concernente la presenza dei vigili del fuoco presso le strutture teatrali e di spettacolo.

Il senatore SUDANO domanda al segretario generale in che modo sia attualmente regolamentato il rapporto tra lo Stato e la regione Sicilia in materia di beni culturali.

Il senatore D'ANDREA ringrazia il professor Rocca per l'ampia rassegna di questioni da lui sollevate, testimonianza della complessità della riforma attuata e che verosimilmente andrà corretta per alcuni specifici aspetti. Egli ricorda da parte sua che, nel momento in cui venne elaborato il progetto di riforma, si ritenne non ancora giunta a maturazione l'idea di una competenza dei sovrintendenti regionali estesa alle attività culturali, anche in considerazione di una allora incompleta integrazione del comparto dello spettacolo nel Ministero per i beni e le attività culturali. Ritiene invece che oggi quella strada sia praticabile e anzi auspicabile, potendo favorire un più stretto legame fra i due settori di competenza del Ministero anche a livello di strutture periferiche. Le funzioni dei sovrintendenti regionali del resto non possono essere concepite all'interno di un mero ruolo di collegamento fra lo Stato e le regioni e il Ministero deve allora consentire loro di svolgere appieno i propri compiti fornendo adeguate strutture non solo tecniche, ma anche amministrative.

Al segretario generale chiede quindi attraverso quali criteri il Ministero ritiene di dover individuare le sovrintendenze speciali e come pensa di risolvere i rapporti fra sovrintendenze regionali e speciali. In altri termini, egli domanda se alla base di tali scelte vi sia un disegno globale che distingua, ad esempio, fra categorie di beni da affidare alla gestione dei sovrintendenti regionali e altre categorie da attribuire alla competenza invece dei sovrintendenti speciali. Quanto alle problematiche inerenti la riforma dell'articolo 117 della Costituzione, egli desidera sapere se la conseguente revisione normativa del settore dei beni e delle attività culturali, incluso il profilo specifico del funzionamento del Fondo unico per lo spettacolo, sarà oggetto della delega legislativa prevista dal disegno di legge n. 905 oppure di una specifica iniziativa settoriale.

Il professor ROCCA, rispondendo in primo luogo alla questione da ultimo posta dal senatore D'Andrea, rende noto che il Ministro intende sia avvalersi della delega legislativa – i cui limiti sono stati peraltro significativamente modificati nel corso dell'esame parlamentare rispetto all'originario progetto governativo – sia favorire alcune iniziative parlamentari già in campo, come per i settori del cinema e della musica. In ogni caso, il Governo preferisce attendere la definizione di un quadro complessivo delle iniziative legislative parlamentari in materia, prima di assumere un orientamento più preciso. Lo strumento dei decreti legislativi delegati sarà comunque utilizzato per alcuni aspetti particolari, come ad esempio

le commissioni consultive ministeriali per il cinema e il teatro. Queste ultime, infatti, avrebbero dovuto assumere una posizione di terzietà, mentre, se nominate interamente dal Governo come previsto dalla disciplina vigente, finiscono per svolgere un ruolo poco trasparente come sarebbe invece auspicabile.

Al senatore Sudano fa presente che non esiste alcun rapporto istituzionale con il territorio siciliano, mancando un sovrintendente competente a cui impartire indirizzi dal centro. Si registra tuttavia una proficua collaborazione con la regione Sicilia, dal momento che la dirigenza locale avverte il bisogno di un collegamento con la struttura centrale dello Stato, cui fanno riferimento esperienze di dimensione nazionale.

Rispondendo poi al senatore Togni, egli dichiara che, rispetto alla programmazione triennale, il taglio delle risorse finanziarie destinate al comparto dello spettacolo è pari a 40 miliardi di lire. La decurtazione dei fondi risulta particolarmente grave per il settore teatrale, anche a seguito dei meccanismi di finanziamento che non fanno più riferimento, come nel passato, alla stagione teatrale, bensì all'anno solare, rendendo così impraticabile l'utilizzazione di risorse iscritte in differenti esercizi di bilancio. È stata tuttavia individuata una soluzione provvisoria al problema ricorrendo al fondo per il credito cinematografico; un fondo di rotazione che risulta ancora adeguatamente finanziato, così da consentire il recupero di una somma pari a 65 miliardi di lire e quindi il mantenimento degli stessi livelli di finanziamento del settore dello spettacolo, con l'eccezione del cinema e degli enti lirici per i quali rimangono validi i tagli stabiliti dalla legge finanziaria.

Per alcune istituzioni inoltre le difficoltà finanziarie sono rese ancora più gravi dal venir meno di contributi straordinari che erano stati loro assicurati da specifici provvedimenti legislativi. È il caso dell'Accademia di Santa Cecilia, per la quale non è stato rinnovato il contributo di 3 miliardi annui stabilito per un triennio da un apposito provvedimento approvato nel corso della XIII legislatura. Viceversa, il teatro Carlo Felice di Genova risulta ancora presente fra le finalizzazioni della legge finanziaria, ma i relativi fondi dovranno naturalmente essere attivati con l'adozione di una specifica norma.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il segretario generale per la proficua collaborazione e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

**40<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE, richiamandosi anche a quanto già convenuto ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in relazione alla preannunciata presentazione, da parte del Governo, di nuove proposte emendative, propone che i presentatori procedano alla illustrazione di tutti gli emendamenti presentati ai vari articoli del decreto (già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 19 febbraio scorso). Informa inoltre che il senatore Piccioni ha ritirato l'emendamento 6.0.15 e che, in allegato al resoconto della seduta odierna, viene pubblicato nuovamente l'emendamento 1.10 (del senatore Murineddu ed altri), con l'indicazione della data corretta (così come formulata dai presentatori).

Prende quindi la parola il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA per informare la Commissione che il Consiglio dei ministri, nell'odierna riunione, ha approvato cinque emendamenti al testo del decreto in esame, che consegna agli atti della Commissione. Nel riservarsi di illustrarli successivamente, precisa che tali proposte configurano soluzioni in-

novative ma anche recepiscono proposte emendative della maggioranza e anche dell'opposizione.

Il presidente RONCONI, precisato che i nuovi emendamenti testé presentati dal rappresentante del Governo saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna e in attesa che i relativi testi possano essere distribuiti ai componenti della Commissione, invita il senatore Murineddu ad illustrare tutti gli emendamenti presentati ai vari articoli del decreto-legge.

Il senatore MURINEDDU illustra complessivamente gli emendamenti 1.9, 1.22 e 1.21, volti a disporre una proroga degli interventi necessari per fronteggiare le conseguenze della crisi BSE (attraverso o la soppressione del comma 1 o la riformulazione del medesimo). Dopo aver illustrato l'emendamento 1.12 (con il quale si riquantificano le indennità forfettarie che l'AGEA riconosce ai soggetti che assicurano la distruzione dei vari materiali a rischio), illustra l'emendamento 1.18 (volto ugualmente a rideeterminare le medesime indennità), nonché gli emendamenti 1.19, 1.14, 1.13 e 1.15, volti tutti a prevedere, con formulazioni diverse, la distruzione dei materiali trasformati a basso rischio, attualmente stoccati presso i depositi individuati dall'AGEA. Illustra quindi gli emendamenti 1.10, volto a prorogare al 30 settembre 2002 l'indennizzo per la macellazione dei capi rimasti in azienda, e l'1.11, volto ugualmente a prorogare la corresponsione dell'importo previsto per ogni bovino macellato fino al 30 settembre 2002. Illustra quindi l'emendamento 1.16 (inteso a prevedere la presentazione del programma operativo che in base alla legislazione vigente l'AGEA deve presentare in relazione all'incenerimento e al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico ed a prevedere altresì una nuova relazione da parte del Ministro competente sulla distruzione delle medesime) e l'emendamento 1.17 (volto a prevedere la presentazione di una relazione sulle condizioni igienico-sanitarie dei depositi di stoccaggio dianzi citati), nonché l'emendamento 1.20 (con cui si prevedono ulteriori stanziamenti per l'effettuazione dei *test* di diagnosi rapida per la BSE). Illustra poi gli emendamenti 3.2 e 3.1, con cui si riformula il comma 1 dell'articolo 3, prevedendo anche un incremento delle risorse per il Fondo per l'emergenza BSE, l'emendamento 5.2, volto a chiarire le modalità di esercizio del diritto di prelazione già previsto, come pure l'emendamento 7.1, finalizzato a incrementare le risorse stanziare con la copertura finanziaria del decreto.

Il presidente RONCONI dà quindi la parola al rappresentante del Governo per la illustrazione delle nuove proposte emendative (testé distribuite ai componenti della Commissione).

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA illustra l'emendamento 1.100 (volto a sostituire integralmente gli articoli 1, 2 e 3 del decreto), con il quale sono previsti interventi per la distruzione del materiale

ad alto rischio ed a rischio specifico, nonché a basso rischio, fornendo precise quantificazioni, sulla base dei dati forniti dall'AGEA per l'anno 2001 in ordine alla dimensione finanziaria prevista per tale intervento. Dà quindi conto in particolare del comma 4, con il quale si dà l'autorizzazione alle regioni di poter utilizzare i fondi loro assegnati anche per realizzare strutture destinate all'utilizzazione a fini energetici dei prodotti oggi stoccati dall'AGEA e anche di quelli implicati dall'attuazione del provvedimento in titolo, richiamando l'intervenuta approvazione da parte dell'Unione europea di uno specifico regime di aiuti. Precisa inoltre che il comma 6 prevede la corresponsione di una specifica indennità per gli oneri di mancato reddito subito dall'allevatore nel periodo di riavvio al regime dell'allevamento, nonché un'indennità per il riacquisto dei capi abbattuti e dà conto del comma 7, su cui fornisce precisazioni, come pure sul comma 8, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2002, al fine di assicurare la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento, sia istituito il tavolo della filiera zootecnica, per la stipula di un apposito accordo interprofessionale al riguardo; fornisce quindi chiarimenti sul comma 10 (in materia di rateizzazione di pagamenti relativi a contributi e premi di previdenza e assistenza sociale), come pure sul comma 11, con il quale si prevede la corresponsione di un'indennità alle persone che contraggono la variante umana della malattia in questione. Fornisce poi precisazioni sulla dimensione finanziaria delle maggiori risorse assegnate al Fondo per l'emergenza BSE con il comma 13.

Dato quindi per illustrato l'emendamento 7.100 (con cui si riformula la copertura finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto), passa ad illustrare l'emendamento 7.0.1 con il quale, in relazione allo specifico accantonamento previsto nella Tabella B in favore del Corpo forestale dello Stato, si provvede a «mobilitare» le risorse ivi stanziare, per renderle disponibili in tempo utile in relazione alla lotta agli incendi boschivi, al fine di fare fronte alle prevedibili emergenze estive, tenuto conto anche degli straordinari fenomeni di siccità prodottisi.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 7.0.2, con il quale si prevedono interventi nel settore della bonifica e dell'irrigazione, precisando che il comma 1 provvede all'adeguamento funzionale e al ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale, ugualmente utilizzando quota parte dello specifico limite di impegno previsto nella Tabella B; quanto al comma 2 (dato conto anche della normativa vigente, fra cui la legge n. 185 del 1992) precisa che si interviene per il ripristino delle infrastrutture agricole e delle opere di bonifica nelle aree agricole colpite dalle piogge alluvionali di settembre-novembre 2000, ugualmente prevedendo l'utilizzo degli appositi accantonamenti previsti nella citata Tabella B, stante l'urgenza di realizzare i ripristini delle opere di bonifica ed infrastrutturali citati e per mettere in sicurezza i territori colpiti.

Illustra quindi l'emendamento 7.0.3, con il quale, a seguito dell'estinzione della contabilità speciale intestata al Fondo di rotazione per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, vengono reperite risorse per la realizzazione di interventi connessi alle necessità di ristrutturazione del

settore medesimo. Informa al riguardo che si è tenuta un'apposita riunione con gli assessori regionali competenti, con cui si è affrontata la tematica relativa sia ai programmi di riordino delle opere irrigue che anche alla promozione di iniziative per il settore bieticolo-saccarifero in alcune regioni ed isole.

Dà inoltre per illustrato l'emendamento 1.0.1 presentato al testo del disegno di legge di conversione.

Il presidente RONCONI invita quindi i presentatori degli altri emendamenti già presentati a procedere alla illustrazione dei medesimi.

Il senatore COLETTI illustra l'emendamento 1.25, osservando come la sua proposta, che prorogava il regime di aiuti sino al 30 settembre, è di fatto stata recepita dall'Esecutivo che ha previsto il termine per la fine di ottobre; illustra quindi l'emendamento 6.6, volto a inserire i soggetti privi di occupazione tra quelli titolati ad ottenere i mutui decennali per l'acquisto a qualsiasi titolo di terreni agricoli, precisando che non sussistono a suo avviso oneri finanziari. Richiama quindi l'attenzione del rappresentante del Governo (che ha fatto riferimento alla stessa legge n. 185 del 1992) sulla opportunità di modificare tale normativa eliminando la previsione della delimitazione della zona colpita, poiché così spesso non si raggiunge la percentuale prevista per l'erogazione degli indennizzi.

Il senatore AGONI dà per illustrati gli emendamenti 1.5, 1.7, 1.6, 6.0.2 e 6.0.1.

La senatrice DE PETRIS, nel riservarsi di intervenire più approfonditamente sui nuovi emendamenti presentati dal Governo che, a suo avviso, configurano un vero e proprio nuovo decreto, al quale si riserva di presentare ulteriori subemendamenti, passa ad illustrare l'emendamento 1.1, volto a prevedere una proroga degli interventi previsti dal decreto in una direzione poi recepita dallo stesso Governo, e l'emendamento 1.2, con il quale si prevede la redazione di uno specifico programma di indirizzo da parte del Ministro competente in ordine alle modalità e ai trattamenti idonei al completo smaltimento dei residui oggetto del decreto. Illustrato quindi l'emendamento 1.3 (volto a prevedere aumenti delle indennità forfettarie previste dal comma 2), passa ad illustrare l'emendamento 1.4 (con il quale si prevede una proroga fino al 30 settembre 2002 del regime di aiuti a favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento per garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica). Illustra poi l'emendamento 3.0.2, volto a prevedere una più severa formulazione per la macellazione e il commercio illegali di carni, sul quale, a quanto le risulta, si è svolto un approfondito dibattito anche in sede di 2<sup>a</sup> Commissione. Illustra infine l'emendamento 4.1, finalizzato a proporre delle integrazioni alla normativa vigente per avviare le specifiche convenzioni fra le il MIPAF e le associazioni di categoria per programmi eco-sostenibili e per assicurare la tracciabilità anche della filiera ittica.

Il relatore PICCIONI, dopo aver dato per illustrato l'emendamento 1.23 (cui ha aggiunto la sua firma), illustra l'emendamento 1.24, volto a sopprimere il requisito della presenza nel territorio italiano per gli animali in ordine ai quali vengono corrisposte le indennità previste dalla legislazione vigente; l'emendamento 3.0.3 (volto a prevedere, con una normativa derogatoria *ad hoc* per la campagna lattiero-casearia in corso, la possibilità di stipulare contratti di affitto della quota-latte non utilizzata, per i titolari di quelle aziende in cui siano stati accertati casi di positività alla BSE). Illustra quindi l'emendamento 4.3 (inteso a riformulare le norme relative alla definizione della pesca costiera); l'emendamento 4.4 (volto a fornire delle precisazioni normative sull'immissione sul mercato degli scarti alimentari derivanti dalla prima lavorazione di alcuni prodotti ittici); l'emendamento 4.5 (che prevede adeguati criteri per il ritiro di capacità per realizzare nuovi pescherecci, al fine di rilanciare l'occupazione); l'emendamento 4.6 (finalizzato a risolvere il problema della penuria di risorse finanziarie che riguarda il settore ittico, per favorire il processo di modernizzazione del medesimo). Illustra quindi l'emendamento 5.3 (volto a prevedere che l'AGEA possa continuare ad avvalersi delle modalità di assistenza legale già in essere per alcune procedure ancora pendenti) e l'emendamento 6.5 (relativo alle modalità di erogazione del contributo *una tantum* a favore delle aziende olivicole e viticole già colpite da fenomeni di siccità) e l'emendamento 6.4 (in materia di indennizzi per le perdite connesse agli impianti pioppicoli, finora non inclusi tra i rimborsi sulla base delle ordinanze ministeriali vigenti).

Passa quindi ad illustrare gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi al testo del decreto. Illustra l'emendamento 6.0.17 (inteso a prevedere la possibilità di contrarre nuovi mutui per il patrimonio idrico nazionale attraverso la presentazione di progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione di opere irrigue necessarie al recupero di risorse idriche); l'emendamento 6.0.18, volto ad inserire tre ulteriori consorzi nell'elenco dei soggetti previsti dalla normativa per il patrimonio idrico nazionale, attraverso la previsione di ulteriori risorse per la contrazione di nuovi mutui; illustra inoltre l'emendamento 6.0.13, che ugualmente prevede lo stanziamento di ulteriori risorse volte ad autorizzare la contrazione di mutui quindicennali per assicurare sempre il recupero di risorse idriche in aree di crisi del territorio nazionale in cui non operano i consorzi già previsti dall'articolo 141, comma 1, della legge n. 148 del 2000. Illustra quindi l'emendamento 6.0.11, volto a prevedere varie riformulazioni della normativa vigente relativa ai rimborsi dei danni subiti dalle aziende agricole danneggiate da particolari eventi alluvionali, sia in ordine alla possibilità di ripristinare attrezzature e macchinari, sia in ordine alla limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno. Illustra poi l'emendamento 6.0.10, ugualmente volto a incrementare le risorse già previste dalla legge n. 185 del 1992, sempre in relazione al ripristino delle infrastrutture agricole e delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori colpiti dai citati fenomeni alluvionali. Illustra infine gli emendamenti 6.0.14 (volto a incrementare lo stanziamento del fondo di riassicurazione in agricoltura);

l'emendamento 6.0.16 (che stanziava risorse per la lotta agli incendi boschivi) e l'emendamento 6.0.12 (che prevede disposizioni varie in materia di proroga di termini).

Il senatore EUFEMI dà per illustrati gli emendamenti 1.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.0.6, 6.0.3, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.4, 6.0.5 e 6.0.7. Auspica in ogni caso che il Governo valuti favorevolmente le proposte emendative presentate di cui è firmatario.

Il senatore PACE dà per illustrati gli emendamenti 3.0.1 e 5.1.

Il senatore BASSO dà per illustrato l'emendamento 4.2.

Il senatore MALENTACCHI dichiara preliminarmente di apporre la propria firma ai seguenti emendamenti: 1.9, 1.21, 1.1, 1.10, 1.16, 1.17, 1.20, 3.0.2, 4.1 e 5.2. Osserva quindi che i nuovi emendamenti presentati dal Governo configurano, a suo avviso, un nuovo decreto-legge e si riserva quindi di effettuare una valutazione al riguardo.

Il senatore PIATTI chiede preliminarmente al rappresentante del Governo se le proposte testé illustrate abbiano ottenuto l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Quanto poi alle modalità procedurali di esame del decreto, stigmatizza che il Governo presenti alla Commissione proposte integralmente nuove che riformulano tre articoli del decreto e introduca altresì ulteriori emendamenti relativi a materie completamente estranee a quelle oggetto del provvedimento d'urgenza, proponendo quindi una totale ristrutturazione del provvedimento, senza che la Commissione abbia adeguati tempi di esame e di discussione, alla luce della calendarizzazione del provvedimento tra i primi punti a partire dalla seduta dell'Assemblea di martedì prossimo. Nel rilevare come in tal modo il Governo non favorisca lo sviluppo di un confronto democratico serio e costruttivo, osserva che, oltre alle questioni oggetto degli emendamenti governativi (introduttivi di nuovi articoli aggiuntivi dopo il 7) che pure affrontano problemi importanti, potrebbero essere individuate ulteriori problematiche urgenti, ugualmente meritevoli di essere inserite nel provvedimento.

Il presidente RONCONI conviene che i tempi di esame del decreto siano affrettati, ma ritiene che non si possa assolutamente affermare che così non si favorisca un confronto democratico a livello parlamentare, ricordando che anche nella passata legislatura sono stati frequenti i casi di decreti legge dai contenuti normativi cosiddetti *omnibus*.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti governativi alle ore 15 di lunedì prossimo, prevedendo altresì la convocazione di due sedute già nella giornata di martedì.

Conviene la Commissione.

Ha infine la parola nuovamente il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA il quale, nel convenire sulla rapidità dell'*iter*, informa che il ministro Alemanno, a vari livelli, ha incontrato gli assessori regionali competenti e che anche oggi è in corso la riunione dell'apposito comitato tecnico degli assessori regionali.

Conviene che sarebbe stato comunque preferibile disporre di tempi più distesi per l'esame, ribadendo che il Governo ha cercato di tenere conto delle istanze parlamentari e che, in ogni caso, tutti i nuovi emendamenti presentano caratteristiche di necessità e di urgenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1064****al testo del decreto-legge****Art. 1****1.10 (testo corretto)**

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 è esteso fino al 30 settembre 2002.».

---

**1.100**

IL GOVERNO

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con i seguenti:***«Art...**

1. Al fine di assicurare, sotto il controllo dell'autorità sanitaria pubblica competente per territorio, l'eliminazione dei materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della decisione (UE) n. 2000/766 del 4 dicembre 2000 del Consiglio, nonché i processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale, è riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002, un contributo di:

a) euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;

b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta,

trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dall'organizzazione interprofessionale di settore, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, così come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o da consorzi con personalità giuridica di diritto privato, aventi lo scopo anche di valorizzazione energetica. Lo statuto - approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e del territorio ovvero dalla regione competente per territorio in caso di consorzio regionale - regola l'attività di raccolta, di trasformazione e distruzione, nonché gli obblighi dei consorziati e dei detentori.

3. Il pagamento delle indennità e dei contributi di cui ai commi 1, 6, 8 e 11 del presente articolo è effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. I materiali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1.

4. Al fine di incentivarne l'utilizzo a fini energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, nonché di quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere *a)* e *b)* del presente decreto, si applica il regime di aiuto n. 307/B98, approvato con decisione della Commissione europea 9 novembre 1999, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. A tale scopo è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le risorse finanziarie loro assegnate in attuazione dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per gli scopi di cui al presente comma.

5. I materiali di cui al comma 4, impiegati per la produzione di energia elettrica, sono considerati fonti rinnovabili con applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni. Per l'utilizzazione a fini energetici di detti materiali si applica la normativa vigente in materia di certificati verdi la cui tariffa sarà riconosciuta in quota parte all'effettivo utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o convenzionali.

6. A partire dal 1° gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positività ai *test* BSE di capi presenti in azienda, è riconosciuta una indennità nella misura massima di 413 euro per capo, che

non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle UBA abbattute e per un periodo massimo pari a 8 mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori cui è stato imposto l'abbattimento dei capi. L'ammontare e le modalità di erogazione delle provvidenze del presente comma sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

7. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001 è esteso fino al 30 giugno 2001; l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile- 30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dal medesimo articolo 7-bis.

8. A decorrere dal 1° novembre 2002, per assicurare, la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al comma 1 ed alle attività previste dal medesimo comma 1, nonché per determinare le condizioni finalizzate a ripristinare normali condizioni di mercato è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il tavolo della filiera zootecnica, coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, cui partecipano, per le finalità previste dal presente comma, anche rappresentanti delle associazioni nazionali dei consumatori. A tal fine le associazioni rappresentative di tutta la filiera zootecnica stipulano, entro il 15 settembre 2002, un apposito accordo interprofessionale i cui risultati sono recepiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro il 15 ottobre 2002, sono determinati – anche in caso di mancata stipula dell'accordo suddetto – i soggetti obbligati al prelievo e al versamento delle somme, destinate alle finalità di cui al presente comma, nonché l'aliquota e le modalità di prelievo e di versamento delle somme stesse in un apposito Fondo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, senza oneri a carico della finanza pubblica.

9. Con deliberazione del Commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 8, destinate alle attività di cui al comma 1 in relazione alle necessità derivanti dalle esigenze territoriali.

10. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 1 del

2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

11. È autorizzata la concessione di un'indennità, che non contribuisce alla formazione di reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinate le modalità di erogazione della suddetta indennità.

12. Con relazione semestrale, il Commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle attività previste dal presente decreto.

13. Al fine di assicurare il finanziamento delle misure previste dai commi 6, 7, 11 e 13 del presente articolo, nonché per eventuali maggiori esigenze relative al comma 1, e, a partire dal 1° gennaio 2002, per assicurare le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia in attuazione di precedenti disposizioni legislative, nonché per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2001, è incrementato di 56.805 milioni di euro.

14. Il riparto dell'importo di cui al comma 13, è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, e d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

---

## Art. 7

### 7.100

#### IL GOVERNO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto ad euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144; quanto ad euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto ad euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto ad euro 50.000.000, per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448; quanto ad euro 50.000.000, per l'anno 2002, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero n. 23507 presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910. Tale somma dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.».

---

### 7.0.1

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art...**

*(Lotta agli incendi boschivi)*

1. A decorrere dall'anno 2002 per le esigenze del Corpo forestale dello Stato, connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

---

**7.0.2****Il Governo**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art...**

*(Interventi nel settore della bonifica e dell'irrigazione)*

1. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale, nonché il recupero di risorse idriche disponibili, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di euro 15.494.000.

2. Per il ripristino delle infrastrutture agricole e delle opere di bonifica nelle aree agricole colpite dalle piogge alluvionali nei mesi di settembre-novembre 2000, delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di euro 10.329.000, a decorrere dall'anno 2002.

3. La ripartizione tra le regioni del limite di impegno di cui al comma 2, è disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base degli effettivi fabbisogni di spesa accertati per la realizzazione dei ripristini.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 25.823.000, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

**7.0.3****IL GOVERNO**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. ....**

*(Interventi per il settore bieticolo-saccarifero)*

1. La contabilità speciale n. 1432 intestata al Fondo di rotazione per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, costituito presso il Mini-

stero dell'agricoltura e delle foreste con decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, è soppressa.

2. La disponibilità di euro 15.863.059,33, proveniente dall'estinzione della contabilità speciale, di cui al comma 1, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'unità previsionale di base 3.2.3.9 – Interventi nel settore agricolo e forestale – capitolo 7811 "Fondo per lo sviluppo in agricoltura", dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, per la realizzazione di interventi connessi alle necessità di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.».

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

**48<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PONTONE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario VALDUCCI risponde all'interrogazione n. 3-00282 premettendo che il settore petrolchimico è oggi caratterizzato da un processo di razionalizzazione e di concentrazione di imprese che vedrà, nell'arco di dieci anni, la presenza di pochissimi operatori di livello globale. Anche l'ENI ha manifestato la volontà di uscire da questo settore e di concentrare la propria attività nel campo energetico.

Sembra, pertanto, inserirsi in questo quadro la questione sollevata dall'interrogazione, che vede la società Dow Poliuretani srl, della multinazionale Dow Chemical, approssimarsi, dopo un fermo dell'attività per manutenzione programmata, alla chiusura definitiva dell'impianto di produzione di poliuretani, acquisito, nel maggio dello scorso anno, da Enichem Polimeri. La chiusura dell'impianto sarebbe motivata, secondo la stessa società, dalla mancanza di competitività sul mercato della produzione e potrebbe preludere all'avvio delle procedure di licenziamento, con la perdita del posto di lavoro di 178 dipendenti della Dow e di circa 250 lavoratori dell'indotto.

Precisa che il Governo sta seguendo l'evoluzione della vicenda ed è impegnato a favorire la ricerca di soluzioni praticabili ma non drastiche, soprattutto sotto il profilo occupazionale. A tal fine è stato promosso, per il prossimo 25 febbraio, presso il Ministero delle attività produttive, un incontro con tutte le parti interessate.

La senatrice STANISCI ritiene che l'incontro preannunciato per lunedì al Ministero delle attività produttive debba rappresentare una svolta nella vicenda che interessa la Dow Chemical di Brindisi. In effetti, il problema dovrebbe però essere affrontato in una logica più ampia, coinvolgendo quindi la stessa Presidenza del Consiglio, al fine di porre in essere politiche incisive per superare la grave crisi che si registra nell'area di Brindisi. Essa investe, infatti, non solo il polo chimico ma anche quello energetico e aeronautico ed è indispensabile assumere iniziative sia per fronteggiare la situazione di emergenza, sia per aprire serie prospettive per il futuro.

Per quanto riguarda, in particolare, la Dow Chemical occorre ricordare che la chiusura dello stabilimento, ora confermata ufficialmente dal Governo, è avvenuta da un giorno all'altro e, all'inizio, sembrava finalizzata esclusivamente alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria. A suo giudizio un tale modo di procedere è segno di prepotenza e arroganza e non tiene in alcun conto il fatto che una simile decisione riguarda direttamente la vita di centinaia di lavoratori.

I rappresentanti delle istituzioni locali e i parlamentari dell'area di Brindisi hanno manifestato, quindi, la loro preoccupazione anche per le più generali conseguenze di carattere sociale che possono derivare dalla perdita di nuovi posti di lavoro. È indispensabile, pertanto, assumere iniziative che, innanzitutto, prevedano la riapertura dell'impianto: ciò contribuirebbe a raffreddare la tensione e a affrontare con maggiore serenità le prospettive dell'azienda, anche attraverso l'individuazione di possibili riconversioni produttive.

Il senatore SPECCHIA sottolinea che il Ministero delle attività produttive si sta impegnando attivamente nella ricerca di una soluzione soddisfacente della crisi che ha investito il polo chimico brindisino. Nell'associarsi alle considerazioni svolte nel precedente intervento, segnala come in effetti la situazione di difficoltà riguardi anche altri settori produttivi, come ad esempio quello energetico.

Per tale ragione, senza distinzione di schieramenti, i parlamentari di Brindisi hanno manifestato la loro profonda preoccupazione per gli effetti negativi, anche sul piano dell'ordine pubblico, che potrebbero derivare dalla grave crisi in atto e dalla mancanza di prospettive.

È consapevole delle difficoltà complessive della chimica, confermata dalla volontà dell'Eni di uscire dal settore. Occorre quindi individuare serie alternative produttive e imprenditoriali, ma è essenziale che chi subentra dia adeguate garanzie di tutela dei livelli occupazionali. Ciò non è avvenuto nel momento in cui la Dow Chemical acquisì lo stabilimento di Brindisi, ma ora è indispensabile porre la massima attenzione a questi aspetti, anche con riferimento alla cessione di altre aziende alla società Sabic. Auspica, infine, che il Governo continui a seguire la vicenda con impegno e incisività.

Il presidente PONTONE dichiara conclusa la procedura informativa.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore BASTIANONI chiede che sia differito il termine di presentazione delle proposte di modifica alla bozza di parere sui disegni di legge n. 776 e 184. Tale termine, infatti, era stato fissato nel presupposto che la bozza di parere fosse resa disponibile dal relatore nel corso della seduta odierna, ma ciò non è avvenuto.

Si rende conto, d'altra parte, delle difficoltà incontrate dal relatore a rispettare i tempi previsti di fronte alla presentazione, da parte del Governo, di tre nuovi emendamenti contenenti altre tre deleghe legislative su materie di competenza della Commissione. In particolare, la delega concernente l'internazionalizzazione delle imprese appare di grande rilievo e richiederebbe un approfondimento analogo a quello che è stato realizzato per gli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge n. 776.

Ritiene che i suddetti emendamenti avrebbero dovuto essere presentati per tempo. Manifesta, pertanto, le proprie perplessità sul metodo che è stato seguito e invita il Presidente ad assumere idonee iniziative affinché possa essere previsto un adeguato spazio temporale che dia modo di valutare le implicazioni delle norme proposte e di presentare, se del caso, iniziative di modifica.

Il presidente PONTONE prende atto delle dichiarazioni del senatore Bastianoni. Precisa, tuttavia, che al momento non sono prevedibili differimenti dei tempi di esame del disegno di legge n. 776, in quanto tale provvedimento è stato calendarizzato per l'esame in Assemblea nella settimana dal 12 al 14 marzo ed il termine dei relativi emendamenti è previsto per mercoledì 6 marzo.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

**55<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del presidente***ZANOLETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro**

**(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici**

**(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici**

**(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme per la tutela dei lavori «atipici»**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE invita il Sottosegretario a riferire sull'esito dell'incontro di ieri tra il Governo e le parti sociali, relativo alle materie oggetto del disegno di legge n. 848.

Il sottosegretario SACCONI, pur confermando la necessità di tradurre al più presto in legge le misure all'esame della Commissione, comunque in tempi tali da consentire di cogliere le occasioni offerte dalla ripresa economica prevista per la seconda metà dell'anno, prospetta tuttavia l'opportunità di rimodulare i tempi dell'esame parlamentare, sulla base dell'impostazione metodologica proposta dal Governo alle parti sociali, nell'incontro di ieri, e accolta dalle stesse all'unanimità, fatta eccezione per la CGIL.

Precisa inoltre che per le materie inerenti ai rapporti di lavoro, il confronto sociale è ritenuto di per sé virtuoso dal Governo, che ha assunto l'impegno di recepire tutti gli avvisi comuni prodotti al termine del tavolo negoziale attivato fra le parti sociali, tavolo al quale ha assicurato inoltre la propria assistenza tecnica.

Anche per quel che concerne i profili di carattere più strettamente pubblicistico e non attinenti specificamente ai rapporti di lavoro, le proposte condivise dalle parti sociali potranno essere recepite dal Governo, nei limiti in cui le stesse vengano ritenute compatibili con altri importanti obiettivi di carattere generale. Nell'eventualità in cui le parti sociali non raggiungano un accordo in ordine a determinate tematiche, non si può certo escludere la possibilità di autonomi interventi emendativi da parte del Governo, che però terrà conto degli orientamenti emersi dal dibattito, ancorché non tradotti in avvisi comuni.

Il Sottosegretario conclude, infine, confermando l'invito a ridefinire i tempi per l'esame del disegno di legge n. 848, in modo tale da renderli compatibili con la concertazione sociale attualmente in corso, che dovrà svolgersi nell'arco di sessanta giorni, fatta salva la possibilità di contenute proroghe, ove queste siano concordemente richieste dalle organizzazioni sociali.

Interviene il senatore BATTAFARANO esprimendo rammarico per la decisione, assunta dal Governo durante l'incontro di ieri, di respingere la proposta di stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge n. 848, avanzata da tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti partecipanti alla trattativa. Fa in particolare presente che le proposte elaborate dal Governo, di modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, rispondono ad esigenze di tipo eminentemente politico, incentrandosi prevalentemente sul tentativo di ridimensionare il ruolo e la presenza delle organizzazioni sindacali nella vita associata. D'altra parte, rileva che nell'ambito della stessa Confindustria non è stato raggiunto un accordo in ordine a tale tematica, suscettibile di ingenerare inutili tensioni sociali nel Paese.

Anche nell'ambito della maggioranza, sono emerse posizioni differenziate, come risulta dalla adesione alla proposta di stralcio dell'articolo 10 da parte del Presidente del gruppo del Centro cristiano democratico alla Camera dei deputati – una scelta che il senatore Battafarano auspica sia seguita anche dai senatori appartenenti a tale forza politica – e i contrasti non hanno risparmiato il Governo, dato che il Ministro del lavoro è dovuto recentemente intervenire in modo polemico nei confronti delle aperture manifestate dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sempre sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Interviene il senatore VIVIANI chiedendo al rappresentante del Governo di precisare la portata del confronto avviato nella giornata di ieri, non essendo chiaro se lo stesso sia incentrato solo sul disegno di legge n. 848, oppure anche sulla materia pensionistica e su quella fiscale.

Esprime inoltre perplessità circa la scelta operata dal Governo di connotare il proprio ruolo nell'ambito della concertazione sotto il mero profilo dell'assistenza tecnica alle parti, sottolineando l'ambiguità e l'inadeguatezza di tale impostazione.

Interviene il senatore MONTAGNINO, il quale pur valutando positivamente l'attivazione di un dialogo tra le parti sociali sulle importanti tematiche oggetto del disegno di legge n. 848, esprime tuttavia perplessità in ordine alla possibilità di raggiungere accordi, soprattutto in riferimento alle problematiche contenute nell'ambito dell'articolo 10.

Appare infatti difficile arrivare ad una composizione tra il parere dei sindacati, decisi a non modificare la propria posizione unitaria contro le modifiche proposte all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e quello del Governo, secondo il quale un'accentuazione della flessibilità in uscita può dare impulso all'occupazione e al tempo stesso garantire nuovi diritti.

Alla luce di tali considerazioni, ravvisa la sussistenza di uno specifico intento politico sotteso alla scelta di attivare un tavolo negoziale, finalizzato in particolare, a suo avviso, a rimuovere temporaneamente i fattori di tensione all'interno della maggioranza, scaricando in modo pretestuoso sulle organizzazioni sindacali le responsabilità per l'inasprimento del conflitto sociale.

Inoltre, alla luce delle odierne dichiarazioni del rappresentante del Governo, la decisione assunta nella seduta di ieri, di non accogliere la proposta di rinvio dell'esame formulata dai gruppi politici dell'opposizione, appare fondata più sulla logica dei numeri che su una valutazione obiettiva oltre che della proposta in sé, anche più in generale dell'esigenza di una dialettica parlamentare più libera ed aperta.

Infine, ritiene che l'altalenante andamento dell'esame del disegno di legge in questione, causato da scelte e decisioni assunte al di fuori del Parlamento, è suscettibile di sminuire il ruolo e le prerogative istituzionali di quest'ultimo.

Interviene il senatore RIPAMONTI, il quale pur esprimendo perplessità in ordine alle previsioni di ripresa economica formulate dal Governo, ritiene comunque auspicabile l'avvento di una congiuntura più favorevole, soprattutto per contenere gli effetti negativi sui conti pubblici derivanti dal sostanziale fallimento di provvedimenti, come quelli relativi all'emersione e alla detassazione degli utili reinvestiti. Ciò premesso, osserva che la scelta di attivare un tavolo negoziale con le parti sociali riveste una valenza meramente politica, essendo difficile ipotizzare che le parti addiventano alla formulazione di avvisi comuni, stante le posizioni assunte dalle organizzazioni sindacali in ordine alle tematiche attinenti all'articolo 10 e all'articolo 12. In particolare, pur dichiarando di non essere contrario alla scelta di sospendere l'esame del disegno di legge n. 848, condivide l'avviso già espresso dal senatore Montagnino circa l'intento del Governo di attribuire ai sindacati la responsabilità del fallimento delle trattative. Tale tesi è ulteriormente confermata dai rigorosi limiti di tempo apposti alla

concertazione in questione, che rivelano in particolare una scarsa volontà di analizzare adeguatamente tematiche di notevole complessità. D'altra parte, l'incontro di ieri costituisce un maldestro tentativo di fronteggiare la reazione sociale e politica emersa nel Paese, che ha colto di sorpresa l'Esecutivo, inducendolo a una frettolosa marcia indietro.

Sottolinea inoltre il carattere autonomo e unilaterale della scelta del Governo di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nonché la normativa in materia di arbitrato, precisando che la stessa Confindustria non ha certamente prospettato tali questioni come pregiudiziali, pur avendo in fase successiva accolto ampiamente le decisioni governative assunte in merito alle stesse.

Prospetta, infine, l'opportunità che alla rimodulazione dei tempi per l'esame del disegno di legge n. 848 consegua anche la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di consentire anche all'opposizione di presentare le proprie proposte di modifica.

Interviene il senatore GRUOSSO rilevando che la proposta formulata ieri dal Governo denota un atteggiamento superficiale in ordine alle importanti problematiche in discussione nel caso di specie.

Ricorda in particolare che la presentazione di un disegno di legge di delega da parte del Governo è avvenuta sulla base di una decisione assunta unilateralmente, senza tener conto delle opinioni espresse dalle parti sociali e dal Parlamento, che è stato sostanzialmente esautorato delle proprie prerogative e del proprio ruolo. A seguito di una rilevante mobilitazione sociale e di un dibattito politico acceso, sviluppatosi anche in seno alla stessa maggioranza, l'Esecutivo ha proposto l'attivazione di un tavolo negoziale con le parti sociali, che tuttavia non è idoneo a superare i due nodi problematici fondamentali, attinenti rispettivamente alla modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e all'arbitrato.

Esprime, infine, un giudizio negativo in ordine alla modalità di svolgimento dell'esame parlamentare, evidenziando la sussistenza di incoerenze e contraddizioni, rivelatrici di un non corretto atteggiamento del Governo rispetto alle prerogative e all'autonomia del Parlamento.

Interviene il senatore Tommaso SODANO esprimendo la propria insoddisfazione per gli esiti dell'incontro con le parti sociali svoltosi nella giornata di ieri. Non condivide l'opinione espressa da taluni esponenti della maggioranza in base alla quale la scelta adottata dal CGIL sarebbe ispirata da motivi meramente politici, dato che attorno al contrasto sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori si snodano posizioni ed atteggiamenti tesi a mettere in discussione la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Concorda con le valutazioni espresse da alcuni senatori precedentemente intervenuti in ordine al mancato rispetto da parte del Governo delle prerogative e del ruolo del Parlamento, evidenziando che tale atteggiamento negativo è stato assunto anche in altre occasioni.

Rileva poi che la scelta di sospendere l'esame del disegno di legge n. 848, comporta come logica conseguenza il ritiro di tale provvedimento e la presentazione di un nuovo testo al termine delle trattative, testo rispetto al quale deve essere garantito un adeguato esercizio del potere emendativo da parte del Parlamento.

Interviene quindi il relatore TOFANI, il quale non condivide le osservazioni emerse nel corso del dibattito circa una diminuzione del ruolo delle Camere nella discussione sul disegno di legge di riforma del mercato del lavoro. Non si può trascurare, infatti, che l'ampio e approfondito confronto in Commissione ha in una certa misura anticipato e accompagnato il processo che ha portato all'incontro di ieri e alla conseguente riapertura del confronto tra le parti sociali. Egli stesso, nella relazione che ha introdotto la discussione generale e successivamente negli emendamenti presentati, ha inteso misurarsi in modo critico sui punti più controversi del disegno di legge n. 848, in uno spirito di apertura al confronto che è stato bene interpretato dal rappresentante del Governo, del quale va sottolineata l'apprezzabile attenzione e assiduità con cui ha seguito il dibattito in Commissione.

Interviene la senatrice DATO criticando fortemente l'atteggiamento assunto dalla maggioranza nella seduta di ieri, nella quale lo spirito di contrapposizione ha prevalso su una serena valutazione degli argomenti addotti dall'opposizione, in un modo a suo avviso non del tutto consona alla dignità istituzionale del Parlamento e al ruolo dei singoli parlamentari.

Il PRESIDENTE valuta positivamente la ripresa del dialogo sociale avvenuta nella giornata di ieri e rileva che il lavoro espletato dalla Commissione in ordine al testo normativo in esame è stato sicuramente proficuo, essendo stato possibile acquisire attraverso lo stesso importanti elementi di riflessione, sia attraverso lo svolgimento delle audizioni e sia attraverso il confronto dialettico tra i vari esponenti della Commissione.

Rileva inoltre che il contrasto tra maggioranza e opposizione, emerso nel corso della seduta di ieri, è frutto di legittime scelte politiche assunte dalle parti e che lo stesso non è quindi suscettibile in alcun modo di sminuire la dignità istituzionale del Parlamento.

Replica agli intervenuti il sottosegretario SACCONI, il quale osserva preliminarmente che nel corso della seduta di ieri, più volte richiamata, è stato dato corso ad un atteggiamento ostruzionistico, del tutto legittimo, da parte dei gruppi politici dell'opposizione, a fronte del quale, i gruppi politici della maggioranza, altrettanto legittimamente, hanno reagito ponendo in essere rimedi che rientrano nel normale svolgimento della dialettica parlamentare.

In riferimento alla proposta di attivazione del tavolo negoziale formulata dal Governo, evidenzia che tutte le organizzazioni sindacali hanno aderito alla stessa, tranne la CGIL, che peraltro in tale frangente ha agito

in modo conseguente rispetto alla sua concezione delle relazioni industriali, di tipo antagonistico, molto distante dal modello cooperativo che caratterizza le altre confederazioni sindacali. Va precisato, a tale proposito, che la CISL e la UIL, a differenza della CGIL, hanno condiviso tutti gli aspetti contenuti nella delega, ad eccezione di quelli attinenti all'arbitrato e alla modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Alla luce di tali considerazioni, il Sottosegretario ritiene ragionevole ipotizzare che per molte materie si riuscirà ad addivenire alla formulazione di avvisi comuni, sottolineando tuttavia che per quel che concerne invece i profili attinenti alla modifica dell'articolo 18 dello Statuto e alle procedure di arbitrato la trattativa potrebbe rivelare qualche difficoltà. Per quel che concerne la soluzione operativa, incentrata per quanto riguarda il Governo sulla creazione di una apposita struttura con compiti di assistenza tecnica alle parti, evidenzia che tale prassi è stata adottata anche nell'ambito dei tavoli negoziali finalizzati al conseguimento di avvisi comuni, attivati presso la Commissione europea. Inoltre, fa presente che tale soluzione sarà utile alle parti per raccogliere in maniera organica tutti gli elementi e i dati emersi nel corso della negoziazione.

Il PRESIDENTE avverte che, accogliendo la proposta formulata dal rappresentante del Governo all'inizio della seduta, l'esame dei disegni di legge in titolo, verrà temporaneamente sospeso.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

**39<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Guidi.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(Doc. XXII, n. 7) MANZIONE ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia di San Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate ancora utilizzate per uso residenziale pubblico o privato*

**(Doc. XXII, n. 8) DEMASI ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore LIGUORI il quale, premesso di ritenere che tutte le posizioni espresse nei precedenti interventi sono almeno in parte condivisibili, anche se non integralmente, si propone un intervento di mediazione per arrivare ad una soluzione il più possibile condivisa dall'intera Commissione. Si potrebbe alternativamente o modificare le proposte di inchiesta parlamentare sulla tragedia di San Gregorio Magno in modo da limitarne strettamente l'oggetto di indagine, la composizione e la durata – a quest'ultimo proposito propone quella di novanta giorni – oppure presentare in Aula un emendamento al documento relativo all'istituzione della Commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale che ponga quale primo compito dell'istituendo organismo proprio l'indagine sugli accadimenti di San Gregorio Magno.

Interviene il senatore SALINI il quale rileva in primo luogo che quanto accaduto a San Gregorio Magno, soprattutto le 19 vittime innocenti, non può essere passato sotto silenzio dal Parlamento: opportunamente quindi sono state proposte da diverse parti politiche Commissioni

di inchiesta che indaghino su quanto è avvenuto, facendo piena luce sulle inefficienze delle istituzioni preposte alla salute mentale. In primo luogo, occorre operare una distinzione tra i problemi della psichiatria nel suo complesso e gli accadimenti specifici di San Gregorio Magno che può considerarsi struttura ospedaliera a tutti gli effetti, ma i cui requisiti normativi erano sicuramente carenti, anche in termini di sicurezza dei luoghi di lavoro. Lamentata l'assenza di un direttore sanitario, stigmatizza soprattutto le carenze organizzative senza le quali un episodio di tale gravità non avrebbe potuto verificarsi. Pertanto si dichiara favorevole alla proposta del senatore Liguori di attivare una Commissione d'inchiesta parlamentare dalla composizione snella che, disponendo di un tempo d'indagine limitato, si affianchi all'azione già intrapresa positivamente dal Governo per far luce sulle responsabilità all'origine di questo gravissimo episodio.

Il senatore COZZOLINO prende atto con soddisfazione che dal dibattito sembra emergere un orientamento comune. Certamente non è superfluo creare un organismo d'inchiesta parlamentare, anche se già è in atto un'indagine della magistratura: proprio la gravità del caso, i 19 morti incolpevoli e la giusta attesa dall'opinione pubblica di conoscere cause e responsabilità devono indurre ad un passo di questo genere. L'istituenda Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale dovrà infatti occuparsi di tematiche più generali, quali per esempio l'assistenza sanitaria ai malati di mente, mentre sull'episodio specifico occorre che indaghi un organismo *ad hoc* che, garantendo la rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi, abbia altresì una durata limitata a tre mesi per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Il senatore DI GIROLAMO, premesso che occorre uno sforzo comune per mediare fra le diverse esigenze, sottolinea come gli accadimenti gravissimi di San Gregorio Magno possano essere a suo avviso opportunamente inseriti nella visione più generale dei modi e dei mezzi con i quali la tutela della salute mentale viene affrontata dal Servizio sanitario nazionale. Pertanto, sarebbe favorevole a prevedere con un apposito emendamento che l'istituenda Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale si occupi opportunamente di questo argomento.

Dopo una breve precisazione del senatore MASCIONI il quale rileva come la struttura di San Gregorio Magno non possa definirsi ospedaliera anche se pubblica, ma vada definita più precisamente struttura intermedia riabilitativa, ha la parola il presidente TOMASSINI il quale rileva in primo luogo come l'indubbia gravità di ciò che è accaduto a San Gregorio Magno sia all'origine delle due proposte di inchiesta parlamentare attualmente all'esame le quali peraltro, pur partendo da un episodio specifico, si prefiggono compiti ed obiettivi molto più ambiziosi che sicuramente confliggerebbero con quelli dell'istituenda Commissione sul Servizio sanitario nazionale. Nel ricordare come la Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie da lui presieduta nella scorsa legislatura pervenne all'adozione

di una relazione finale votata all'unanimità dai Gruppi, ricorda anche che in quell'occasione fu svolta un'indagine di circa due anni sui temi relativi alla psichiatria, riguardo alla quale esiste già un Osservatorio governativo e proposte di legge *in itinere*. Pertanto, riterrebbe più opportuno che la Commissione d'inchiesta sugli accadimenti di San Gregorio Magno si limitasse ad un'indagine specifica, senza confliggere con gli scopi più generali che si propone quella sul Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, anche il numero dei componenti e la durata prevista dovrebbe essere ridotta al fine di creare un organismo snello ed efficace.

La discussione generale congiunta è quindi terminata.

Il senatore DANZI, relatore alla Commissione, sottolinea, in sede di replica, come il dibattito abbia fatto emergere la diffusa sensibilità di tutti i componenti la Commissione verso la tragedia di San Gregorio Magno. Ritiene opportuna la soluzione che si è andata delineando, di ridurre cioè il numero dei componenti, i tempi di attività e circoscrivere l'oggetto dell'istituendo organismo, in modo da evitare conflitti con i compiti più generali che si prefigge la Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario. Dopo aver dato atto al Governo della sensibilità dimostrata all'indomani di questo episodio e delle positive misure intraprese, propone quindi, come già preannunciato nella seduta di ieri, di prendere come testo di riferimento per la presentazione degli emendamenti il Doc. XXII, n. 8, d'iniziativa dei senatori Demasi ed altri.

Il sottosegretario GUIDI ritiene assolutamente condivisibile la soluzione che si è andata delineando in Commissione con l'istituzione di un organismo ristretto che operi, a fianco del Governo, per far piena luce su quanto accaduto a San Gregorio Magno. Episodio di inaudita gravità sul quale si è inopinatamente discusso molto, ma parlato poco, tenuto conto che sono morte 19 persone incolpevoli e che la dinamica dei fatti presenta tutt'oggi aspetti assolutamente inquietanti. Egli stesso ha avuto enormi difficoltà ad avere notizie certe sull'accaduto dall'Assessorato regionale, mentre maggiore collaborazione ha avuto dalle ASL. Pertanto ritiene assolutamente utile e opportuna l'istituzione di una Commissione d'inchiesta che dia un segnale di sensibilità anche di fronte alle giuste richieste dell'opinione pubblica di comprendere meglio cosa è accaduto e accertare le responsabilità che ne sono state all'origine.

Il presidente TOMASSINI stabilisce quindi il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani, venerdì 22 febbraio p.v., al Doc. XXII, n. 8, assunto quale testo di riferimento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

**82<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio, Nucara.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1121) Disposizioni in materia ambientale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Replica il relatore, senatore MANFREDI che, dopo aver ringraziato tutti i senatori intervenuti, osserva, sul piano del metodo, che è errata l'impostazione, seguita in alcuni interventi, volta a dare un giudizio complessivo sul collegato ambientale, il quale però non è un provvedimento unitario avente la pretesa di affrontare tutte le tematiche ambientali. In tale ottica, quindi, non si tratta di un provvedimento di basso profilo, poiché si propone gli scopi meritevoli di finalizzare le risorse rese disponibili dalla legge finanziaria – nella quale, peraltro, il Ministero dell'ambiente ha ricevuto risorse maggiori rispetto ad anni precedenti – nonché di dettare disposizioni urgenti in taluni settori della politica ambientale. Anche per quanto concerne gli aspetti finanziari, osserva che sarebbe più opportuna una loro valutazione all'interno delle singole disposizioni piuttosto che sul provvedimento complessivo.

Soffermandosi sul merito dell'articolato, ritiene utile sintetizzare e precisare alcune osservazioni scaturite nel corso della discussione generale, a partire dalla lotta contro l'inquinamento atmosferico nella quale il collegato ambientale non è carente, poiché si prevede una precisa disposizione al comma 2 dell'articolo 3. Per quanto concerne gli osservatori

ambientali, è stato sostenuto che occorrerebbe una armonizzazione con le strutture esistenti, soprattutto a livello regionale: tale tema potrebbe essere oggetto di approfondimento in occasione dell'esame di eventuali proposte emendative. Con riferimento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, è fondamentale mettere a punto un sistema semplice e rapido che eviti una pericolosa indeterminazione normativa. Per quanto concerne il trasferimento dell'ICRAM all'APAT, si è sostenuto, anche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che l'APAT stessa non svolgerebbe compiti di ricerca e sperimentazione; tuttavia osserva che, proprio per effetto di quanto dettato dall'articolo 5, sarà possibile in futuro che l'APAT si interessi anche di questi aspetti.

In ordine al programma strategico di comunicazione ambientale, sono da respingersi le critiche sollevate dal senatore Giovanelli, secondo il quale, piuttosto che impegnarsi in un programma di comunicazione, dovrebbero essere avanzate proposte concrete poiché, ad esempio, nel comma 2 sono delineati obiettivi che sembrano muoversi proprio in quella direzione. Semmai si dovrebbe curare maggiormente il coinvolgimento da parte delle regioni anche alla luce del fatto che le stesse partecipano già al Sistema Nazionale di Informazione, Formazione ed Educazione ambientale (INFEA). Dopo aver richiamato le osservazioni avanzate dai senatori Rollandin e Bergamo in ordine all'articolo 9, si sofferma sul problema della bonifica dei siti inquinati: con riferimento all'articolo 11, l'elenco dei siti ad alto rischio ambientale, più volte integrato nel corso di questi anni, dovrebbe finalmente accompagnarsi ad un censimento completo nel quale occorre che trovi spazio anche la regione Sardegna come ha ricordato il senatore Rizzi. Per quanto concerne l'articolo 13, rileva che vi è stata una convergenza nel riconoscere che si è individuata una procedura innovativa, anche se non mancano alcuni punti meritevoli di approfondimento: infatti, andrebbe chiarito se la procedura alternativa si applichi anche laddove esistono accordi di programma già avviati, se le imprese affidatarie possono divenire proprietarie o solo concessionarie delle aree, e se, inoltre, è possibile individuare meccanismi di salvaguardia anche per i siti non appetibili economicamente. Sempre su tali problematiche si dovrebbe precisare se le regioni possono adottare per analogia la procedura alternativa e se in ordine all'esproprio delle aree possa esservi un problema di interferenza con le competenze delle stesse regioni.

Con riferimento all'articolo 14, ribadisce che potrebbero prospettarsi sovrapposizioni di competenze con riferimento a quanto dettato dall'articolo 2, mentre, relativamente a quanto disposto dall'articolo 15, ricorda che le regioni reclamano di poter intervenire a tutela delle fasce costiere. Anche sulla tematica dei rifiuti, trattata dall'articolo 16, sono emerse talune perplessità sull'abrogazione della privativa per i rifiuti urbani poiché ciò comporterebbe minori introiti per i comuni oltre che difficoltà gestionali. Peraltro molti consorzi, oltre quelli degli imballaggi, reclamano analogo esenzione. Inoltre, nel proseguire sulla strada della semplificazione degli adempimenti burocratici, sarebbe necessario affrontare nuovamente la tematica dell'informatizzazione, introdotta dalla legge n. 93 del 2001.

Relativamente al piano straordinario di telerilevamento di cui all'articolo 20, ritiene superabili le obiezioni secondo le quali i fondi sarebbero distolti proprio dalla difesa del suolo – anche perché il telerilevamento è relativo proprio alla difesa del suolo – mentre le disposizioni dell'articolo 22 confermano una precisa scelta che nell'ambito proprio della difesa del suolo sembra privilegiare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; tuttavia, sottolinea l'assenza di un rappresentante della protezione civile nel comitato tecnico di cui al comma 4 dello stesso articolo.

In conclusione, il disegno di legge in titolo onora, nella sua impostazione, gli impegni assunti dal Governo; nel corso dell'esame delle proposte emendative sarà comunque possibile approfondire le questioni che hanno formato oggetto di contestazione o di richieste di chiarimenti.

Interviene il sottosegretario NUCARA, il quale, pur comprendendo le osservazioni, talvolta critiche, avanzate dai senatori, invita ad evitare approfondimenti eccessivi che rischierebbero di far arenare anche le migliori iniziative legislative; sarebbe pertanto preferibile non apportare modifiche all'articolato. Il Governo ritiene che il collegato ambientale costituisca un provvedimento innovativo che non ha certo la pretesa di costituire una legge generale sull'ambiente; del resto, è in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento un apposito disegno di legge (A.C. 1798) volto a riordinare la complessa normativa ambientale.

Soffermandosi su alcune disposizioni, osserva che per quanto concerne l'articolo 9, il Governo ha recepito un suggerimento proveniente dalla Ragioneria generale dello Stato secondo la quale l'istituzione di un nuovo parco sarebbe stata possibile solo utilizzando i fondi destinati al parco nazionale del Gran Paradiso, fondi che quell'Ente, peraltro, non avrebbe avuto modo di spendere. Non si nasconde che ciò possa rappresentare un errore di impostazione, ed assicura pertanto l'impegno del Governo a restituire i fondi al parco nazionale del Gran Paradiso in sede di ripartizione delle risorse.

Con riferimento al tema della bonifica dei siti inquinati, l'articolo 13 costituisce un passo in avanti ed eventuali ambiguità nella sua formulazione potranno essere superate con ordini del giorno interpretativi; in ordine alle critiche sollevate dal senatore Vallone secondo il quale i soggetti che hanno creato le condizioni di inquinamento possono addirittura trarre vantaggi economici, ritiene che l'utile d'impresa vada considerato complessivamente. Infine, consegna agli Uffici il programma di interventi e di proposte per la lotta all'inquinamento atmosferico trasmesso alla Conferenza dei presidenti delle regioni, all'ANCI e all'UPI il 4 febbraio scorso.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di fissare il termine di presentazione degli emendamenti per le ore 18 di mercoledì 27 febbraio 2002.

Il presidente NOVI ricorda inoltre che, ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, salva la facoltà del Presidente di

ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **83<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
NOVI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Narciso Salvo, direttore centrale rapporti istituzionali della Federchimica, accompagnato dal dottor Andrea Cortesi e dalla dottoressa Benedetta Sica.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: audizione di rappresentanti della Federchimica**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 14 febbraio scorso.

Il dottor SALVO, sulla base della propria esperienza professionale anche come membro del Comitato di sorveglianza per l'attuazione dell'accordo di programma sulla chimica di Porto Marghera, ritiene utile fare una

disamina proprio di questo accordo di programma, ricordando che il Presidente dell'Enichem, in una precedente audizione, ha tracciato un *excur-sus* storico sugli avvenimenti riguardanti gli insediamenti industriali. L'accordo di programma per la chimica a Porto Marghera costituisce uno strumento innovativo perché coniuga sia aspetti economici che ambientali; i risultati fin qui conseguiti dimostrano come esso rappresenti un vincolo tra le parti, fermo restando che nel tempo sarà possibile affinarne i contenuti oltre che integrare l'insieme degli attori preposti agli interventi. Nella fase attuativa dell'accordo di programma, la redazione del *masterplan* rappresenta inoltre uno snodo cruciale affinché gli obiettivi, le azioni e gli impegni delineati nell'accordo stesso trovino attuazione; peraltro, in futuro si potrebbe immaginare la presenza del *masterplan* fin dalla fase iniziale, anche perché l'esperienza di questi anni dimostra che proprio nella fase attuativa degli impegni sulle bonifiche – di fronte alle indicazioni a volte generiche contenute nelle leggi – si siano incontrate difficoltà.

Le aziende rappresentate da Federchimica giudicano pertanto positivamente l'accordo di programma esistente, che ha consentito di superare le tensioni presenti nella realtà di Porto Marghera, introducendo un metodo di lavoro che può essere positivamente esteso anche ad altre aree industriali.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE fa presente che nel corso delle audizioni svolte è stato colpito dalla vicenda che ha coinvolto un impianto presente a Porto Marghera nel quale si è verificata l'emissione in atmosfera di sostanze gassose pericolose. Inoltre, ricorda che nel 2000 l'Agip, in un documento sulle tematiche ambientali, dichiarava di aver assunto impegni per il completamento di impianti volti alla riduzione delle emissioni inquinanti, nel pieno rispetto della normativa interna ed internazionale.

Alla luce di questi fatti, ritiene utile che la Federchimica fornisca alcuni chiarimenti in ordine al ruolo che essa può svolgere nel monitoraggio di tali situazioni e se essa può anche intervenire concretamente, favorendo un dialogo tra le aziende che rappresenta e le istituzioni nazionali e locali.

Il senatore BERGAMO chiede ai rappresentanti della Federchimica quale sia la loro opinione in merito all'articolo 13 del collegato ambientale, laddove viene individuata una diversa procedura per l'attuazione degli interventi di bonifica da realizzare nei siti di importanza nazionale. In particolare, sarebbe utile comprendere se tale procedura alternativa potrebbe essere adottata o meno al posto di quanto previsto dall'accordo di programma per la bonifica di Porto Marghera.

Il presidente NOVI chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di verificare il rispetto dei tempi previsti per la bonifica nell'ambito del *masterplan*, tenuto conto della notevole complessità degli interventi relativi alla bonifica di Porto Marghera.

Il senatore SPECCHIA chiede anch'egli al dottor Salvo quale sia l'opinione della Federchimica in merito all'articolo 13 del collegato ambientale, nonché se a suo giudizio l'accordo di programma per Porto Marghera costituisca o meno un esempio da seguire anche in altre, diverse realtà.

Il dottor SALVO ricorda innanzitutto che per quanto riguarda l'EVC è in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale; ad ogni modo, i livelli di esposizione registrati in tale azienda sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli massimi previsti dalla legge, mentre per quanto concerne il rischio di nuovi incidenti, sono in corso approfonditi studi e valutazioni.

Per quanto concerne, in generale, la questione della sicurezza, da molti anni a questa parte la Federchimica sostiene l'importanza del programma *Responsible Care*, che prevede misure più stringenti di quelle previste dalla normativa vigente, ed al quale hanno aderito la maggior parte delle imprese chimiche italiane, nella misura di circa il 60 per cento delle stesse. La Federchimica ritiene altresì essenziale ampliare il ricorso al sistema di certificazione di area EMAS, prevedendo agevolazioni – ad esempio in termini di riduzione di incombenze burocratiche – per le imprese che aderiscono al programma di certificazione.

Quanto al collegato ambientale, ha certamente destato meraviglia il fatto che vi fossero inserite disposizioni che dovrebbero formare invece oggetto dei testi unici per i quali è in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento il relativo disegno di legge di delega. Ad ogni modo, per quanto concerne l'articolo 13, può in linea di massima esprimersi un giudizio sostanzialmente positivo, anche perché le procedure ordinarie oggi vigenti non sempre hanno dato buoni risultati. Certo, il comma 5 dell'articolo 13 rende ben difficile esprimere un giudizio più preciso, in quanto la disciplina delle procedure di attuazione dell'articolo in questione viene demandata ad un decreto da adottarsi da parte del Ministro dell'ambiente. Ad ogni modo, il procedimento delineato con l'articolo 13 sembra essere adottabile, eventualmente, in alternativa alla procedura ordinaria, anche se può essere condivisa l'osservazione del senatore BERGAMO e del senatore MONCADA LO GIUDICE, i quali ritengono opportuno limitare il ricorso alla nuova procedura solo in caso di inerzia dei soggetti proprietari o gestori delle aree inquinate, che abbiano già avviato o si siano impegnati ad avviare programmi di bonifica.

Quanto poi al *masterplan*, ad avviso del dottor SALVO si tratta senza dubbio di un programma assai complesso, sulla cui attuazione sono chiamati a vigilare il Comitato di sorveglianza e la regione Veneto. Per ciò che concerne il quesito posto dal senatore Specchia, può sicuramente essere espresso un giudizio positivo sull'Accordo di programma per Porto Marghera, strumento che, con i dovuti adattamenti, potrà essere adottato anche per affrontare situazioni simili in altre aree da bonificare.

Per quanto riguarda la possibilità di controllare effettivamente se le imprese che aderiscono al programma *Responsible Care* ottemperino agli impegni assunti, va precisato che il programma in questione prevede

una casistica molto puntuale, nonché verifiche *in loco* da parte di esperti certificatori. Quanto infine alla situazione dei siti di Priolo e Gela, non v'è dubbio che i problemi che affliggono quelle aree siano per certi versi ancor più gravi di quelli di Porto Marghera; utili soluzioni potrebbero essere individuate nell'ambito di un accordo di programma da sottoscrivere in sede regionale.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato i rappresentanti della Federchimica per il contributo fornito, rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

**35ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GRECO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Roberto Antonione.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2) Progetto di decisione del Consiglio riguardante la procedura di revisione dell'Atto elettorale del 1976 sulle modalità di elezione del Parlamento europeo**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione. Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il senatore MURINEDDU dichiara di apprezzare la relazione svolta dal senatore Basile che ha riproposto in larga parte i rilievi formulati dalla Giunta nella passata legislatura. I problemi e le questioni poste sono il segno della difficoltà dell'Europa di costruirsi su una base comunitaria. In questo quadro si possono comprendere le resistenze, fraposte da molti Stati, alla creazione di una circoscrizione transnazionale, come anche, di contro, le difficoltà nella realizzazione di un'articolazione delle circoscrizioni, a livello nazionale, che sia capace di dare compiuta rappresentanza a popoli ed entità regionali che si sentono esclusi dal processo di costruzione dell'Unione europea. Ricorda in proposito l'emblematica vicenda della Sardegna che non ha di fatto rappresentanti nel Parlamento europeo per essere stata inclusa in una circoscrizione elettorale comprendente anche la Sicilia. Questa mancata rappresentanza incentiva il sentimento di esclusione di forze politiche locali. Ritiene dunque corretto il richiamo fatto dal relatore ad una più accurata definizione delle circoscrizioni subnazionali.

Il senatore CHIRILLI conviene con quest'ultimo rilievo, mentre si mostra perplesso sulla proposta di creare circoscrizioni a cavallo tra più Stati. Richiama quindi l'attenzione sull'opportunità di estendere il principio dell'incompatibilità; in proposito ritiene opportuno che il legislatore nazionale provveda a rendere incompatibile il mandato di parlamentare europeo con quello di consigliere regionale.

Si associa a questa proposta il senatore MANZELLA.

Prende quindi la parola il relatore BASILE che, alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, formula la seguente proposta di parere:

«La Giunta:

esaminato il progetto di Atto elettorale in preparazione al Consiglio, sulla base della «risoluzione sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo», approvata dal Parlamento europeo il 15 luglio 1998 (doc. 10331/98);

esaminate le proposte di modifica dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, come riportate nel progetto di decisione Allegato «A» al doc. 5377/02, consistenti principalmente nella previsione di un sistema elettorale «a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale» (art. 1), nella facoltà degli Stati membri di costituire circoscrizioni o altre suddivisioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo, pur garantendo il pieno rispetto del carattere proporzionale del voto (art. 2), nella facoltà degli Stati membri di fissare una soglia minima non superiore al 5% a livello nazionale per l'attribuzione dei seggi (art. 3), nella facoltà di ciascuno Stato membro di stabilire un limite massimo per le spese dei candidati inerenti alla campagna elettorale (art. 4), nonché nella previsione di una più ampia lista di incompatibilità con la carica di membro del Parlamento europeo e di specifiche e circoscritte ipotesi di deroga all'incompatibilità (relative al Regno Unito e all'Irlanda), comunque limitate nel tempo (art. 7);

considerato che l'art. 190, par. 4, del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, riserva al Parlamento europeo un vero e proprio potere di iniziativa, riconoscendo ad esso il compito di elaborare un progetto di procedura elettorale uniforme o quanto meno contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo, e conferisce però al Consiglio, previa acquisizione di un ulteriore parere conforme del Parlamento europeo, il potere di approvare in via definitiva il relativo testo, la cui adozione viene così raccomandata agli Stati membri;

rilevato che l'attuale formulazione dell'art. 190 ha permesso l'avvio della procedura per la determinazione di principi comuni a tutti gli Stati membri in materia di elezione del Parlamento europeo;

rilevato altresì che il suddetto procedimento, come attualmente regolato dall'art. 190, riconosce al Consiglio il potere decisionale ma ne limita la portata, sia nel senso che tale istituzione non può prescindere in materia dall'iniziativa del Parlamento europeo sia nel senso che il Consiglio non può deliberare in via definitiva se non in conformità con il contenuto del parere espresso dal Parlamento europeo, salva comunque la facoltà del Consiglio di non approvare il progetto di atto in questione;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

il Governo italiano dovrebbe sottolineare l'esigenza di favorire una maggiore vicinanza degli elettori agli eletti, mediante l'istituzione di circoscrizioni elettorali informate al principio di prossimità, tendenzialmente coincidenti con le ripartizioni regionali esistenti a livello nazionale;

il Governo italiano dovrebbe promuovere, nell'ambito dei lavori della Convenzione sul futuro dell'Unione europea, l'esame dell'opportunità di istituire circoscrizioni elettorali comprendenti regioni transfrontaliere;

il Governo italiano, sempre nell'ambito della Convenzione sul futuro dell'Unione europea, dovrebbe altresì porre l'accento sull'opportunità di dare effettiva attuazione, anche in materia elettorale, a quanto previsto dall'articolo 191 del Trattato istitutivo della Comunità europea e dall'articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (secondo il quale i partiti politici a livello europeo contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione), prevedendo in particolare l'istituzione di una circoscrizione unica transnazionale cui assegnare una certa percentuale del totale dei seggi del Parlamento europeo.

Il sottosegretario ANTONIONE ringrazia per il contributo fornito dalla Giunta al dibattito su temi di decisivo rilievo oggi, alla vigilia dell'apertura dei lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa. Risulta una sostanziale condivisione del testo in titolo che dovrà essere esaminato dalla prossima riunione del Consiglio affari generali dell'11 marzo. Quanto alle osservazioni, le ritiene meritevoli di apprezzamento e tuttavia non può non rilevare la contraddizione tra la richiesta, pienamente giustificata, di salvaguardare una rappresentanza tendenzialmente regionale, con la creazione di circoscrizioni meno estese, e quella della creazione di circoscrizioni transfrontaliere che potrebbero, a suo avviso, se non correttamente realizzate, creare squilibri tra gruppi linguistici producendo nuove sperequazioni. Ritiene invece condivisibile la richiesta di aprire un dibattito ed una più approfondita riflessione sull'opportunità di costruire una circoscrizione unica transnazionale.

Il senatore MANZELLA ritenendo pertinente il rilievo del sottosegretario suggerisce di precisare, nel secondo punto del dispositivo della proposta illustrata dal relatore, che l'istituzione di circoscrizioni transfrontaliere debba essere realizzata attraverso specifici accordi tra gli Stati interessati.

Riprendendo la sua esposizione, il sottosegretario ANTONIONE dichiara di ritenere utile questa precisazione. Richiama quindi l'attenzione della Giunta sul dibattito circa l'opportunità di ridefinire le circoscrizioni nazionali per l'elezione del Parlamento europeo. È noto infatti che, per la vastità delle circoscrizioni, i candidati italiani devono sostenere spese elettorali molto più elevate dei colleghi degli altri paesi. La complessità della campagna elettorale contribuisce inoltre a una presenza meno assidua alle sessioni del Parlamento in prossimità delle scadenze elettorali. È in corso dunque una complessiva riflessione sull'opportunità che il legislatore nazionale ridefinisca l'ambito delle circoscrizioni tenendo presenti modelli di altri paesi, come quello tedesco, che assicurano al contempo una rappresentanza delle realtà territoriali mantenendo tuttavia un'unica circoscrizione nazionale.

Condividono questi rilievi i senatori SODANO e MAGNALBÒ.

Si associa il senatore CICCANTI che, nel concordare con l'integrazione proposta dal senatore Manzella, ritiene opportuno precisare che tali accordi sono necessari per omologare le norme e procedure di diritto elettorale degli Stati interessati.

Interviene infine il senatore GIRFATTI che condivide i rilievi emersi e le integrazioni avanzate alla proposta del relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta approva la proposta di parere favorevole con le osservazioni illustrate dal relatore integrata dai rilievi formulati dai senatori Manzella e Ciccanti.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2002**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente GRECO inizia l'illustrazione dei documenti in titolo ricordando che il Presidente di turno del Consiglio dell'Unione, nel presentare il programma di lavoro della Presidenza spagnola, ha chiesto di voler seguire le linee tracciate dalle precedenti Presidenze e, quindi, di voler operare nel solco delle basi gettate a Göteborg, a Tampere, a Nizza, a Lisbona su temi quali il processo di allargamento, la transizione verso la moneta unica, la creazione di uno spazio di libertà, di giustizia e di sicurezza, l'aspirazione ad un'economia più competitiva e dinamica e il dibattito sul futuro dell'Europa.

Si tratta di un programma sicuramente ampio e complesso, reso ancor più impegnativo dai tragici eventi dell'11 settembre, che hanno posto la comunità mondiale di fronte a nuove sfide, prima fra tutte quella del ter-

rorismo e della criminalità organizzata. A fronte di queste sfide, la Spagna ha raccolto il testimone della Presidenza con la ferma volontà di ottenere per l'Europa più peso nelle relazioni internazionali, siano esse politiche, economiche o sociali. Occorre dunque «più Europa» per vincere le sfide nel futuro dell'Unione.

Venendo a considerare il primo obiettivo della Presidenza spagnola, la lotta al terrorismo, la Presidenza, partendo dal Piano d'azione stabilito dal Consiglio straordinario del 21 settembre 2001, precisa di voler concentrare l'attenzione sul rafforzamento degli strumenti di diritto comune (mandato di arresto europeo, sequestro dei beni, riconoscimento dell'Euro-just), sul rafforzamento della cooperazione tra i corpi e le forze di sicurezza degli Stati membri (banca dati comune sulle organizzazioni terroristiche, squadre investigative comuni, potenziamento Europol), sulla lotta alle operazioni finanziarie illegali, sulla cooperazione internazionale con i paesi che condividono le preoccupazioni europee agendo in stretta collaborazione con l'ONU nonché sulla realizzazione degli obiettivi di Tampere, dando priorità alla sicurezza, senza però pregiudicare gli spazi di libertà e di giustizia.

Secondo obiettivo del programma della Presidenza è il successo dell'immissione in circolazione dell'euro, da perseguire con una lotta efficace contro le falsificazioni e le frodi. Occorre comunque tenere presente che la moneta unica contribuirà ad accrescere il grado di prosperità e benessere dei cittadini europei soltanto se i pubblici poteri sapranno agevolare la nascita di opportunità di sviluppo economico, attraverso le strategie comprese in quello che è il terzo obiettivo della Presidenza, ossia dando impulso al processo di Lisbona, con la realizzazione di progressi significativi in cinque settori fondamentali per la modernizzazione e la liberalizzazione dell'economia: il settore dei trasporti e delle comunicazioni; quello dell'energia, con un accordo politico sull'apertura completa dei mercati dell'elettricità e del gas; il settore finanziario; l'istruzione e la formazione, che vanno rese più competitive attraverso l'incentivazione dell'insegnamento di una seconda e terza lingua comunitaria, la costituzione di una vera rete europea di ricerca scientifica e il riconoscimento in sede europea dei titoli di studio e di formazione conseguiti nell'ambito dell'Unione (in questi giorni la ministra Moratti ha parlato di rilascio del «passaporto europeo» per l'istruzione dei ragazzi). Occorre infine realizzare la piena occupazione (creazione entro il 2010 di 20 milioni di nuovi posti di lavoro, riducendo gli ostacoli strutturali, rivedendo i sistemi fiscali, quelli di protezione sociale e le organizzazioni del mercato del lavoro).

L'allargamento dell'Unione europea figura tra gli obiettivi prioritari della Presidenza spagnola che, pur assumendosi con assoluta serietà l'impegno deciso a Göteborg in forza del quale i negoziati per l'ampliamento si dovrebbero concludere entro la fine del 2002, non nasconde le difficoltà insite nei capitoli del negoziato, soprattutto in quelli con maggiori implicazioni finanziarie, quali l'agricoltura, la politica regionale, le disposizioni di bilancio.

Dato atto che tutti i paesi in fase di negoziazione rispettano i criteri politici e che dieci di essi saranno a breve in regola con quelli economici, in quest'ultima fase – si dice nel programma della presidenza spagnola – dovrà essere avviata la verifica del terzo requisito sull'effettiva applicazione dell'*acquis* comunitario. Viene comunque assicurato un pieno sostegno alla volontà dei Governi della Bulgaria e della Romania di completare i progressi economici, nonché agli sforzi per risolvere la questione di Cipro e, infine, alla preadesione della Turchia.

Quanto alle relazioni esterne occorre lavorare per dare maggior peso, visibilità e credibilità all'Unione sulla scena internazionale. Da qui l'intendimento spagnolo di contribuire a che l'Europa abbia una sola voce in politica estera e di sicurezza comune e perché siano rafforzati gli strumenti della politica europea di sicurezza e di difesa, tra i cui obiettivi occorrerebbe far rientrare anche la lotta al terrorismo e la dotazione di una forza militare per operazioni a carattere limitato e di risposta rapida, che contribuiscano a spegnere sul nascere nuovi focolai di conflitto, nei confronti innanzitutto dell'Afghanistan e dell'Asia centrale.

La Presidenza spagnola parla anche dell'esigenza di rilanciare il dialogo transatlantico con gli Stati Uniti, nonché di sostenere e di consolidare ogni tipo di rapporto politico-economico-sociale con i paesi *partner* mediterranei; procedere alla cooperazione strategica con la Russia, al processo di stabilizzazione con i Balcani occidentali, ad un maggior slancio dei negoziati con l'America latina.

Soprattutto il programma spagnolo prevede poi un impegno forte per contribuire al processo di pace in Medio Oriente. In proposito ricorda che nel Vertice dei Ministri degli esteri del 18 febbraio, il ministro spagnolo Josep Pique ha presentato un progetto che accoglie in gran parte le idee suggerite dall'Italia, quale quella sul Piano Marshall per i palestinesi e di una futura conferenza internazionale per il Medio Oriente.

Infine, il dibattito sul futuro dell'Europa rappresenta il sesto prioritario obiettivo, rispetto al quale la Presidenza spagnola assicura continua vigilanza affinché la Convenzione sul futuro dell'Europa possa svolgere i suoi lavori di elaborazione di un documento contenente opzioni o raccomandazioni chiare e precise entro i termini previsti e ispirati alle attese esternate dalla società civile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>) Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

**19<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura** (parere su emendamento): parere favorevole con osservazioni

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2002

**48<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Maria Teresa Armosino*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte favorevole con osservazioni)

Il senatore NOCCO, intervenendo in sostituzione del relatore GRILLOTTI, fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge n. 4 del 2002, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.21, 1.18, 1.14, 1.10, 1.24, 1.8, 1.20, 4.2 e 7.1 che sembrano comportare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria.

In merito agli emendamenti 1.5, 1.3, 1.13, 1.7, 1.6, 1.11, 4.1, 6.2, 6.0.5 (limitatamente al comma 6) e 6.0.11, occorre acquisire conferma da parte del Governo circa le quantificazioni e il periodo di decorrenza degli oneri. In particolare, per gli emendamenti 1.25 e 1.12, una volta acquisite indicazioni sulla quantificazione, occorre anche valutare la congruità della relativa copertura, ovvero acquisire conferma della sussistenza di risorse allo scopo impiegate. Occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.23, 3.0.1, 4.3, 4.5, 4.6, 6.5, 6.1, 6.4, 6.3, 6.0.12 (per il quale occorre anche acquisire conferma della quantificazione), 6.0.5 (ad eccezione del comma 6) e 1.0.1. L'emendamento 3.1 sembra comportare oneri limitatamente al 2002, mentre la copertura sembra essere dispo-

sta anche per il 2003 ed in misura maggiore rispetto ai connessi oneri. In merito agli emendamenti 6.0.16 e 6.0.4, occorre valutare se gli interventi che si intendono finanziare abbiano natura di conto capitale, mentre relativamente agli emendamenti 6.0.15 e 6.0.8 il riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa indicata non sembra corretto. Per gli emendamenti 6.0.13 e 6.0.18, concernenti limiti d'impegno, è necessario la specificazione della decorrenza dell'onere al fine di valutare la congruità della relativa copertura. Occorre, infine, acquisire conferma della sussistenza di risorse di cui ai decreti legislativi indicati negli emendamenti 6.0.14 e 6.0.9, nonché ulteriori indicazioni sulla possibilità di ridurre le autorizzazioni di spesa contenute nei provvedimenti citati. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si esprime in senso conforme alle osservazioni del relatore sugli emendamenti da 1.21 a 7.1. Con riferimento alla serie degli emendamenti da 1.5 a 1.12, esprime parere contrario sugli emendamenti 6.2, 6.0.5 e 1.25. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.5, 1.3, 1.13, 1.7, 1.6, 1.11, 4.1 e 6.0.11, segnala che non vi sono specifiche finalizzazioni nell'ambito degli accantonamenti dei fondi speciali.

Il senatore MORANDO ricorda che ai fini dell'espressione del parere da parte della Sottocommissione non è rilevante l'esistenza di una specifica finalizzazione programmatica, ma esclusivamente la sussistenza di risorse nell'ambito dell'accantonamento del fondo speciale. Infatti, le osservazioni svolte dal relatore sono attinenti alla congruità della quantificazione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.0.1, 6.5, 6.1, 6.4, 6.3, 6.0.12 e 6.0.5, mentre sugli emendamenti 1.23, 4.3, 4.5, 4.6, 1.0.1 e 3.1 segnala che il Governo non ha osservazioni da formulare.

Il senatore MORANDO esprime perplessità sull'emendamento 4.6, osservando che la norma sembrerebbe proporre la riassegnazione di disponibilità residue che potrebbero altrimenti costituire economie di bilancio. Ritiene, pertanto, che su tale emendamento la Sottocommissione dovrebbe esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma il parere favorevole del Governo sull'emendamento 4.6. Per quanto riguarda gli emendamenti 6.0.16 e 6.0.4, si esprime in senso favorevole, nel presupposto che si tratti di somme stanziare per far fronte ad oneri in conto capitale. Per quanto riguarda gli emendamenti 6.0.15, 6.0.8, 6.0.18, 6.0.14 e 6.0.9, esprime l'avviso contrario del Governo. Per quanto concerne, infine, l'emendamento 6.0.13, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato inserendo l'indicazione della decorrenza dell'onere.

Il senatore NOCCO, tenuto conto del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.21, 1.18, 1.14, 1.10, 1.24, 1.8, 1.20, 4.2, 7.1, 6.2, 6.0.5, 1.25, 3.0.1, 6.5, 6.1, 6.4, 6.3, 6.0.12, 6.0.15, 6.0.8, 6.0.18, 6.0.14 e 6.0.9. Propone, inoltre, di esprimere parere di nulla osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'indicazione della decorrenza dell'onere, per quanto riguarda l'emendamento 6.0.13 e parere di nulla osta sugli emendamenti 6.0.16 e 6.0.4, nel presupposto che le somme stanziare siano destinate a copertura di spese classificabili tra quelle in conto capitale. Propone, infine, di esprimere parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

Tale proposta di parere, posta quindi ai voti, è approvata a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 16,15.*





